



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 giugno 2015
(OR. en)

10150/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0020 (COD)**

EF 121
ECOFIN 528
CODEC 910

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	9579/15 + COR 1 REV 1
n. doc. Comm.:	6022/14
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE <i>- Orientamento generale</i>

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, l'orientamento generale adottato dal Consiglio
"Economia e finanza".

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹, visto il parere della Banca centrale europea²,
sentito il garante europeo della protezione dei dati³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C 451 del 16.12.2014, pagg. 45-50.

² GU C 137 del 25.4.2015, pagg. 2-25.

³ GU C 328 del 20.9.2014, pagg. 3-4.

- (1) il sistema finanziario dell'Unione comprende oltre 8 000 banche di dimensioni diverse e con varie strutture societarie e modelli di business, alcune delle quali appartengono a grandi gruppi bancari che svolgono una gamma di attività molto estesa, tra cui un volume importante di attività di negoziazione. Tali gruppi comprendono una rete complessa di soggetti giuridici e di relazioni intragruppo e sono strettamente collegati tra loro tramite l'assunzione e l'erogazione di prestiti interbancari e i mercati dei derivati. L'impatto dell'eventuale fallimento di queste grandi banche può essere estremamente diffuso e significativo.
- (2) La crisi finanziaria ha dimostrato l'interconnessione delle banche dell'Unione e il rischio che essa comporta per il sistema finanziario. Ne consegue che fino ad oggi risolvere le crisi bancarie è stato un compito arduo, che ha riguardato interi gruppi bancari e non solo le singole parti in dissesto e che si è dovuto ricorrere in misura significativa al sostegno pubblico.
- (3) Dall'inizio della crisi finanziaria l'Unione e i suoi Stati membri hanno avviato una revisione radicale della regolamentazione e della vigilanza bancarie, predisponendo tra l'altro le prime misure verso l'Unione bancaria. Di fronte alla gravità della crisi finanziaria e alla necessità di assicurare che le crisi di tutte le banche possano essere risolte, vi è stato un invito a valutare l'eventuale necessità di ulteriori misure per ridurre ulteriormente la probabilità e l'impatto del fallimento delle banche più grandi e più complesse. Un gruppo di esperti ad alto livello ("HLEG") presieduto da Erkki Liikanen è stato incaricato di tale valutazione. Tale gruppo ha raccomandato di introdurre, per le banche più grandi e più complesse, l'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione ad alto rischio trasferendole ad un soggetto giuridico distinto all'interno del gruppo bancario.

- (4) Il programma di riforme della regolamentazione bancaria in corso di attuazione rafforzerà in maniera significativa la resilienza delle singole banche e del settore bancario nel suo complesso. Tuttavia esiste un sottogruppo limitato di gruppi bancari più grandi e più complessi dell'Unione che continuano ad essere troppo grandi per fallire, troppo grandi per essere salvati e troppo complessi per la gestione, la vigilanza e la risoluzione. Le riforme strutturali sono quindi un importante complemento alle altre iniziative e misure di regolamentazione, in quanto consentirebbero di affrontare più direttamente le problematiche della complessità intragruppo, delle sovvenzioni intragruppo e degli incentivi all'assunzione eccessiva di rischi in relazione alla negoziazione per conto proprio e ad altre attività di negoziazione. Un certo numero di Stati membri ha adottato o intende adottare misure per introdurre riforme strutturali dei rispettivi sistemi bancari.
- (5) Il 3 luglio 2013 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a prevedere un approccio basato su principi in materia di riforma strutturale del settore bancario europeo.
- (6) La base giuridica del presente regolamento è l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

- (7) Le incongruenze tra legislazioni nazionali che non perseguono gli stessi obiettivi strategici in modo compatibile con i meccanismi previsti dal presente regolamento e con risultati equivalenti aumentano le probabilità che le decisioni dei partecipanti al mercato sui movimenti di capitale ne risentano negativamente; le divergenze e le incoerenze normative e pratiche potrebbero infatti aumentare significativamente i costi operativi degli enti creditizi operanti a livello transfrontaliero determinando un'allocazione meno efficiente delle risorse e del capitale rispetto ad una situazione in cui le norme vigenti in materia di movimenti di capitale sono simili e coerenti. Per le stesse ragioni, quando i partecipanti al mercato decidono dove e come prestare servizi finanziari transfrontalieri, l'esistenza di norme diverse e incoerenti sarà uno svantaggio di cui terranno conto e che potrebbe anche involontariamente incentivare l'arbitraggio geografico. La circolazione dei capitali e la prestazione di servizi transfrontalieri sono elementi essenziali per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione. Senza un'impostazione comune a livello di Unione gli enti creditizi saranno costretti ad adeguare la loro struttura e le loro operazioni in funzione del paese in cui operano, rendendo tali strutture e operazioni ancora più complesse e determinando una maggiore frammentazione del mercato interno. L'incoerenza tra le legislazioni nazionali vanifica altresì gli sforzi di introdurre un corpus unico di norme applicabile in tutto il mercato interno.
- (8) L'armonizzazione a livello di Unione garantisce che i gruppi bancari dell'Unione, molti dei quali operano in diversi Stati membri, siano soggetti ad una disciplina comune in materia di requisiti strutturali e altre misure prudenziali, che consentirebbe di prevenire distorsioni della concorrenza, ridurre la complessità normativa, evitare costi indebiti di messa in conformità per le attività transfrontaliere, promuovere l'ulteriore integrazione del mercato dell'Unione e contribuire all'eliminazione delle possibilità di arbitraggio regolamentare.

- (9) In linea con l'obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e al fine di tenere pienamente conto dei diversi modelli regolamentari e aziendali nell'Unione, il presente regolamento dovrebbe consentire due metodi diversi per assicurare che nelle circostanze adeguate le attività di negoziazione siano ubicate in un'entità giuridicamente, economicamente e operativamente separata dall'ente creditizio che svolge le attività bancarie al dettaglio essenziali, nella misura in cui entrambi i metodi permettano di conseguire efficacemente gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, l'autorità competente dovrebbe identificare e separare le attività di negoziazione per conto proprio dalle rimanenti operazioni bancarie, per identificare le attività di negoziazione eccessivamente rischiose e imporre misure, tra cui la separazione di queste attività per affrontare tali rischi eccessivi. In alternativa, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di isolare le attività bancarie al dettaglio essenziali conformemente al diritto nazionale. Per contro, ogni eventuale discrepanza che possa derivare da un'applicazione errata o incoerente di tali metodi, in particolare discostandosi dai requisiti fissati a tale proposito, potrebbe ostacolare gravemente l'efficacia del presente regolamento. Per tale motivo è opportuno conferire alla Commissione il potere di monitorare e valutare l'applicazione di tale disposizione mediante comunicazione regolare di informazioni da parte degli Stati membri. Tali discrepanze potrebbero altresì impedire l'applicazione corretta del regolamento nei casi che vedono enti creditizi soggetti a regimi diversi. Pertanto il presente regolamento dovrebbe parimenti stabilire norme chiare e complessive per siffatti casi.

- (10) Tenendo conto delle sue conseguenze di vasta portata, al momento di istituire un regime europeo armonizzato in materia di riforma strutturale del settore bancario occorre prestare particolare attenzione agli approcci regolamentari già in vigore nei vari Stati membri. Il presente regolamento trova un equilibrio tra la considerazione delle normative nazionali in vigore e la creazione di un approccio comune europeo senza raddoppiare inutilmente gli oneri regolamentari per le banche interessate. Le motivazioni della scelta delle modalità risiedono nelle particolari circostanze del regolamento stesso. Ciò non costituisce in alcun modo un precedente per il futuro regolamento sui servizi finanziari. Inoltre, pur consentendo due metodi diversi per il raggiungimento di alcuni dei suoi obiettivi, il presente regolamento resta applicabile in toto e direttamente in tutti gli Stati membri e, pertanto, non può essere interpretato nel senso di consentire deroghe ad alcune delle sue disposizioni né un ambito di applicazione geograficamente diversificato.
- (11) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha il potere di assolvere i compiti di vigilanza collegati a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti.

- (12) Il presente regolamento intende ridurre l'eccessiva assunzione di rischi derivante da attività di negoziazione e proteggere gli enti che svolgono attività che meritano una rete di sicurezza pubblica rispetto alle perdite derivanti da altre attività. Esso intende anche ridurre le interconnessioni tra gli enti. Le norme necessarie dovrebbero pertanto contribuire a far sì che le banche si riconcentrino sul loro ruolo fondamentale, centrato sulle relazioni con la clientela, di servizio all'economia reale, ed evitare che il capitale bancario sia allocato in misura eccessiva alla negoziazione a scapito dell'erogazione di prestiti all'economia non finanziaria. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a facilitare la vigilanza, il monitoraggio degli enti creditizi da parte dei partecipanti al mercato, a ridurre i conflitti di interessi all'interno degli enti creditizi e le distorsioni della concorrenza sul mercato.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto agli enti creditizi e ai gruppi con attività di negoziazione che superano le soglie stabilite nel regolamento stesso. Ciò è in linea con l'intenzione di concentrarsi esplicitamente su un sottogruppo limitato di enti creditizi e gruppi più grandi e più complessi che, nonostante gli altri atti legislativi dell'Unione, restano troppo grandi per fallire, troppo grandi per essere salvati e troppo complessi per la gestione, la vigilanza e la risoluzione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi soltanto agli enti creditizi ed ai gruppi dell'UE che sono ritenuti di importanza sistemica globale o superano in termini di attività di negoziazione o di dimensione assoluta determinate soglie relative e assolute basate sulla contabilità. Le attività e le passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle imprese non finanziarie non dovrebbero essere incluse nel calcolo delle soglie dell'ambito di applicazione e tali imprese non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono decidere di imporre misure analoghe anche agli enti creditizi più piccoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

- (14) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente ampio da impedire distorsioni della concorrenza e prevenire l'elusione. Tuttavia, se le filiazioni di imprese madri nell'UE situate in paesi terzi o le succursali UE di enti creditizi aventi sede in paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette a misure che, a giudizio della Commissione, hanno effetto equivalente a quelle fissate nel presente regolamento, esse dovrebbero essere esentate. Le autorità competenti dovrebbero avere altresì la facoltà di esentare le filiazioni estere di gruppi aventi l'impresa madre nell'UE se queste sono autonome e il loro fallimento avrebbe effetti limitati per il gruppo nel suo insieme. È ragionevole che il presente regolamento, dal momento che dovrebbe proteggere i depositi ammissibili dalle perdite derivanti da attività di negoziazione, escluda dal proprio ambito di applicazione i gruppi comprendenti almeno un ente creditizio stabilito nell'Unione e in cui, a livello di gruppo consolidato, il totale dei depositi ammissibili sia pari a un minimo, ovvero che il totale dei depositi al dettaglio ammissibili non sia significativo.
- (15) La negoziazione per conto proprio in un gruppo comprendente enti creditizi che raccolgono depositi al dettaglio dovrebbe essere svolta in un'entità di negoziazione giuridicamente, economicamente e operativamente separata dagli enti creditizi di base, in quanto tali attività hanno un valore aggiunto limitato o nullo per il bene pubblico e sono intrinsecamente rischiose.

- (16) Sebbene alcune possano essere rischiose, in genere le attività di negoziazione apportano benefici all'economia reale e al bene pubblico, sia offrendo alle banche la copertura dei rischi d'impresa sia consentendo l'attività per conto del cliente. È difficile distinguere la negoziazione per conto proprio da altre attività di negoziazione, in particolare le attività di supporto agli scambi. Al fine di superare tale difficoltà e dissuadere gli enti creditizi di base dallo svolgimento di attività di negoziazione per conto proprio, è opportuno che gli enti creditizi di base forniscano informazioni dettagliate sui seguenti elementi: prestazione ai clienti di servizi di finanziamento, copertura e investimento, attività di supporto agli scambi, copertura dei rischi propri dell'ente creditizio di base e relative filiazioni, attività di gestione della tesoreria, acquisto e vendita di strumenti finanziari acquisiti a scopo di investimento a lungo termine e negoziazione di strumenti finanziari emessi da entità nazionali stabilite allo scopo di ristrutturare la ripresa del sistema bancario nazionale, al fine di dimostrare che essi non costituiscono attività di negoziazione per conto proprio. Le autorità competenti dovrebbero valutare e verificare tali informazioni e, ove concludano che sussistono attività di negoziazione per conto proprio all'interno dell'ente creditizio di base, dovrebbero imporre all'ente di porre fine allo svolgimento di tali attività.
- (17) Tutte le persone fisiche o giuridiche che sono clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 9 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ dovrebbero essere considerate clienti ai fini del presente regolamento. Un ente creditizio dell'UE che sia un "market maker" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7 della direttiva 2014/65/UE, ovvero che sia un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20 di detta direttiva, ovvero che persegua una strategia di "market making" (supporto agli scambi) conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 della stessa direttiva dovrebbe essere considerato un market maker ai fini del presente regolamento.

⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 349-496).

(18) Un'operazione intragruppo è un'operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi. Nel caso in cui le due imprese rientrino nel medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o in una struttura formata da un organismo centrale e da enti creditizi ad esso permanentemente affiliati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, è riconosciuto che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all'interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo possono avere una loro specificità. Se un contratto è considerato un'operazione intragruppo per una controparte, esso dovrebbe essere considerato tale anche per l'altra controparte del contratto. Ove tali operazioni siano soggette all'obbligo di separazione stabilito dal presente regolamento, ciò potrebbe diminuire l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo. Di conseguenza non si dovrebbe presumere che le operazioni intragruppo costituiscono attività di negoziazione per conto proprio. Un investimento a lungo termine dovrebbe essere considerato un investimento che l'ente creditizio di base ha effettuato in una prospettiva a lungo termine con l'intenzione di detenerlo in linea di massima fino a scadenza. A tale proposito è opportuno riconoscere che i titoli di capitale non hanno scadenza e non possono essere classificati come detenuti fino a scadenza. Ciò non dovrebbe comportare che un siffatto investimento non possa costituire un investimento a lungo termine ove sia effettuato in una prospettiva a più lungo termine. Le operazioni di compensazione che coinvolgono il conto proprio dell'ente creditizio di base, in particolare per quanto riguarda le operazioni di post-negoziazione, non dovrebbero essere considerate attività di negoziazione né essere considerate negoziazione per conto proprio.

- (19) Gli enti creditizi di base non dovrebbero poter eludere il divieto possedendo, gestendo o beneficiando di investimenti in entità non bancarie che svolgono attività di negoziazione per conto proprio.
- (20) Per garantire che gli enti creditizi di base soggetti al divieto di negoziazione per conto proprio possano continuare a contribuire al finanziamento dell'economia, è opportuno autorizzarli ad investire nei fondi contenuti in un elenco completo riportato nel presente regolamento. Tale elenco completo dovrebbe includere gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, i fondi di investimento alternativi (FIA) che non utilizzano una leva finanziaria su base sostanziale, i FIA chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria, i fondi europei per il venture capital, i fondi europei per l'imprenditoria sociale e i fondi di investimento europei a lungo termine. Per assicurare che tali fondi non compromettano la sostenibilità e la solidità finanziaria degli enti creditizi che vi investono, è essenziale che i FIA chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria e i FIA che non ricorrono a una leva finanziaria su base sostanziale in cui gli enti creditizi possono investire siano gestiti da gestori di FIA autorizzati e sottoposti a vigilanza in conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, e che tali FIA siano stabiliti nell'Unione o in caso contrario che siano commercializzati nell'Unione secondo le norme di tale direttiva. Sarebbe opportuno che il presente regolamento non miri a imporre requisiti sulla proprietà delle imprese di assicurazione da parte degli enti creditizi, o limiti agli investimenti da parte delle imprese di assicurazione all'interno di gruppi bancari.

⁵ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

- (21) Le politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi delle banche. Integrando le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione vigenti in materia, le disposizioni in materia di remunerazione dovrebbero contribuire a prevenire l'elusione del divieto di svolgimento di attività di negoziazione per conto proprio da parte degli enti creditizi di base.
- (22) L'ente creditizio di base o l'impresa madre nell'UE dovrebbe fare in modo che l'organo di amministrazione dell'ente creditizio di base soggetto al divieto di negoziazione per conto proprio assicuri il rispetto di tale divieto.
- (23) Anche se spesso connesse alle attività per conto del cliente, le attività di negoziazione diverse dalla negoziazione per conto proprio possono dar adito a preoccupazioni. Considerando tuttavia la natura potenzialmente utile di tali attività, in particolare per quanto riguarda il supporto agli scambi, esse non dovrebbero essere soggette all'obbligo di separazione. Dovrebbero invece rimanere soggette alla valutazione del rischio a livello granulare e del gruppo nel suo complesso da parte dell'autorità competente. Ove possa essere accertato un rischio eccessivo, è opportuno prevedere un requisito che disponga la separazione dal resto delle attività dell'ente creditizio di base o altre misure prudenziali, in particolare un requisito per imporre agli enti creditizi di base di aumentare i fondi propri, al fine di attenuare il rischio eccessivo.

- (24) L'approfondita valutazione dei rischi a livello granulare delle attività di negoziazione diverse dalle attività di negoziazione per conto proprio dovrebbe applicarsi alle entità le cui attività di negoziazione si ritiene pongano i rischi maggiori per i depositi al dettaglio negli enti creditizi di base, il sistema finanziario o l'economia reale degli Stati membri interessati. Le entità non appartenenti a tale gruppo non dovrebbero essere sottoposte a un'approfondita valutazione del rischio a livello granulare, bensì a una valutazione per individuare negoziazioni per conto proprio occulte e soggette a obblighi di segnalazione. Non di meno l'autorità competente dovrebbe essere in grado di decidere di procedere a una più approfondita valutazione del rischio a livello granulare in circostanze eccezionali, qualora la valutazione delle attività di negoziazione atta a individuare le attività di negoziazione per conto proprio o una valutazione delle informazioni presentate nell'ambito dell'obbligo di segnalazione riveli potenziali rischi eccessivi. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la proporzionalità.
- (25) Le attività di supporto agli scambi o le attività intese a generare riserve di liquidità per assicurare il rispetto di altri requisiti prudenziali sono essenziali per il finanziamento dell'economia. Pertanto le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a preservare le attività di supporto agli scambi che servono a mantenere o aumentare la liquidità dell'attivo e del mercato, a mitigare la volatilità dei prezzi e ad aumentare la resilienza agli shock dei mercati dei valori mobiliari, e dovrebbero fare in modo che non vi siano ripercussioni negative, non giustificate da rischi eccessivi, per le attività di supporto agli scambi. Nell'effettuare la valutazione delle attività di supporto agli scambi - soprattutto a livello granulare ma anche a livello aggregato - le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione ai possibili effetti di tali attività sul sistema finanziario o sull'economia reale degli Stati membri interessati. Ciononostante le attività di supporto agli scambi che rimarranno all'interno dell'ente creditizio di base dovrebbero essere coerenti con le finalità del presente regolamento. In particolare tali attività non dovrebbero comportare la creazione di enti creditizi troppo grandi per fallire o troppo interconnessi per fallire e non dovrebbero includere attività di negoziazione per conto proprio sotto l'apparenza di attività di supporto agli scambi.

(26) La valutazione delle attività di negoziazione dovrebbe essere effettuata innanzitutto a livello di unità di negoziazione e a livello aggregato per l'ente creditizio di base e il gruppo nel suo complesso, utilizzando indicatori quantitativi e qualitativi quali valore a rischio, profitti e perdite giornalieri e strutture di governance, e integrata dall'esercizio della discrezionalità da parte dell'autorità competente. A seguito della valutazione, qualora concluda che sussiste un rischio eccessivo in ordine alle attività di negoziazione in questione, l'autorità competente dovrebbe imporre una misura efficace e proporzionata per affrontare tale rischio. Il principio di proporzionalità dovrebbe applicarsi, come nel caso dell'ambito di applicazione, anche allo scopo di adattare le misure alla valutazione dei rischi di particolari attività di negoziazione conformemente all'articolo 10. Se viene individuato un rischio eccessivo e se la maggior parte degli indicatori quantitativi mette in evidenza un rischio elevato e gli indicatori qualitativi non dimostrano un livello adeguato di controllo, dovrebbe essere considerata l'opzione di separare queste attività di negoziazione o di aumentare significativamente il capitale relativamente a queste attività di negoziazione in misura commisurata ai rischi individuati. In tal caso altre misure prudenziali in conformità dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere usate soltanto in aggiunta a queste due misure. Detta valutazione lascia impregiudicato il processo di revisione e valutazione prudenziale a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il riferimento, nel presente regolamento, alla metodologia del valore a rischio per valutare la rischiosità di un portafoglio di negoziazione o degli enti finanziari nel complesso non osta a che le autorità competenti usino - come ulteriore strumento di analisi - il valore atteso delle perdite oltre al valore di rischio (expected shortfall).

⁶ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (27) La valutazione delle attività di negoziazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le valutazioni dei rischi di negoziazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE a seguito delle quali un'autorità competente può adottare misure prudenziali a norma dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

- (28) Per garantire un'effettiva separazione in termini giuridici, economici, di governance e operativi, gli enti creditizi di base e le entità di negoziazione dovrebbero rispettare i requisiti in materia di capitale, liquidità e grandi esposizioni sulla base del sottogruppo come pure su base individuale e consolidata. Essi dovrebbero avere una forte governance indipendente e organi di amministrazione separati.
- (29) Un gruppo dovrebbe poter scegliere in merito alla struttura societaria opportuna delle sue operazioni. Se le attività di negoziazione per conto proprio o le attività di negoziazione o entrambe sono state separate dall'ente creditizio di base e assegnate all'entità di negoziazione, il gruppo dovrebbe rimanere libero di scegliere la sua struttura, a meno che l'autorità di vigilanza su base consolidata - a seguito della procedura di decisione comune - imponga di modificare la struttura societaria del gruppo stesso essendosi concluso che questa misura è necessaria per realizzare gli obiettivi del presente regolamento e purché tale requisito sia proporzionato e motivato. Un gruppo comprendente enti creditizi di base ed entità di negoziazione dovrebbe essere strutturato in modo tale che siano creati - su base subconsolidata - sottogruppi distinti affinché nessun sottogruppo comprenda sia un ente creditizio di base sia un'entità di negoziazione. Non di meno l'obbligo di creare sottogruppi distinti non dovrebbe necessariamente comportare l'obbligo di adottare l'assetto di società di partecipazione o altre strutture societarie specifiche. Dopo la separazione dell'entità di negoziazione dall'ente creditizio di base, un ente creditizio di base o un'entità di negoziazione dovrebbe ancora poter essere un'impresa madre dell'entità di negoziazione o dell'ente creditizio di base.

(30) I limiti applicabili alle grandi esposizioni mirano a proteggere gli enti creditizi di base contro il rischio di subire perdite a causa di un'eccessiva concentrazione dei rischi in relazione a un cliente o a un gruppo di clienti connessi. L'applicazione di tali limiti tra le parti separate all'interno dell'ente creditizio o del gruppo è parte integrante del presente regolamento. Al fine di limitare l'applicazione della rete di sicurezza pubblica alle attività oggetto di separazione e distinguere chiaramente le attività di un'entità di negoziazione da quelle dell'ente creditizio di base, è opportuno vietare alle entità di negoziazione di raccogliere depositi al dettaglio coperti dal sistema di garanzia. Tale divieto non dovrebbe impedire alle entità di negoziazione di raccogliere depositi non al dettaglio coperti dal sistema di garanzia o di scambiare garanzie reali strettamente legate alle loro attività di negoziazione. Tuttavia, al fine di non chiudere una fonte supplementare di credito, occorre consentire alle entità di negoziazione di concedere crediti a tutti i clienti. Inoltre, si dovrebbe prevedere che le entità di negoziazione possano fornire servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento all'ingrosso, ma non servizi di pagamento al dettaglio. Un ente creditizio di base dovrebbe essere il solo ente creditizio all'interno di un gruppo a poter raccogliere depositi al dettaglio coperti dal sistema di garanzia, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 20, lettera a).

- (31) Una decisione concernente l'imposizione della separazione delle attività di negoziazione per conto proprio e di altre attività di negoziazione, l'aumento dei fondi propri o l'imposizione di altre misure prudenziali a un ente creditizio di base dovrebbe essere adottata come decisione comune tra le autorità competenti. Ciononostante è opportuno stabilire nel presente regolamento procedure decisionali diverse applicabili in mancanza di una decisione comune. L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere la facoltà di adottare una decisione in mancanza di una decisione comune nei casi in cui la decisione sia applicata all'intero gruppo. In mancanza di una decisione comune, un'autorità competente responsabile della vigilanza di una filiazione su base individuale dovrebbe avere la facoltà di adottare una decisione applicabile a tale filiazione al fine di imporre misure volte ad affrontare attività di negoziazione eccessivamente rischiose, soprattutto ove la decisione inciderebbe sul finanziamento dell'economia reale nello Stato membro di detta filiazione o nuocerebbe altrimenti all'economia reale o alla responsabilità di bilancio in tale Stato membro.
- (32) In mancanza di una decisione comune ai sensi dell'articolo 26 bis, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe indirizzare la decisione applicabile all'intero gruppo all'impresa madre nell'UE e non direttamente alle entità diverse dall'impresa madre nell'UE. L'impresa madre nell'UE dovrebbe essere responsabile di garantire la conformità alla decisione nell'intero gruppo. Qualsiasi decisione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe tener conto dell'eventuale effetto sulla responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica degli Stati membri interessati. Le autorità competenti possono convenire un memorandum d'intesa per agevolare una cooperazione efficace allo scopo di assicurare che le decisioni siano applicate efficacemente e coerentemente.

- (33) Qualora un ente soggetto alle misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a) faccia parte di un gruppo di entità, le misure imposte non dovrebbero incidere sulla struttura o le attività di entità del gruppo soggette alle misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera b). Qualora un ente soggetto alle misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera b) faccia parte di un gruppo di entità, le misure imposte non dovrebbero incidere sulla struttura delle entità soggette alle misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a).
- (34) L'obbligo di separazione strutturale di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a) fa sì che un ente creditizio sia separato in misura sufficiente dalle altre entità del proprio gruppo e, per quanto ragionevolmente possibile, sia indipendente in termini di governance e di risorse. Lo scopo è garantire una separazione effettiva e la continuità dei servizi essenziali, pur consentendo nelle opportune circostanze un certo collegamento residuale con il gruppo bancario più ampio, soprattutto affinché il resto del gruppo possa, nei periodi di stress, sostenere la banca separata ("ring-fenced").
- (35) Le decisioni delle autorità competenti a norma del presente regolamento dovrebbero essere adottate tenendo conto delle salvaguardie fissate nel presente regolamento e del potenziale impatto sui sistemi finanziari e l'economia reale negli Stati membri interessati, nonché delle possibili ripercussioni che tale decisione potrebbe avere su tutte le entità di un gruppo. Qualora l'Autorità bancaria europea (EBA) sia coinvolta nel processo decisionale, le autorità competenti e l'EBA dovrebbero cooperare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare lo scambio di informazioni adeguate e affidabili su tali questioni.

- (36) Per rafforzare l'efficacia del processo decisionale stabilito dal presente regolamento e per garantire nella misura più ampia possibile che vi sia coerenza tra le misure imposte a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione dovrebbero cooperare strettamente in tutte le circostanze avvalendosi di tutti i poteri loro conferiti dal diritto pertinente dell'Unione. Il dovere di cooperazione dovrebbe coprire tutte le fasi della procedura che porta alla decisione definitiva dell'autorità competente di imporre misure strutturali o altre misure prudenziali. Qualora l'autorità competente e l'autorità di risoluzione adottino, rispettivamente in conformità del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE, decisioni di separazione diverse, tali autorità dovrebbero, se del caso, adoperarsi per garantire un terreno comune minimo tra le due decisioni, in particolare per quanto riguarda contenuti e calendario.
- (37) Al fine di promuovere la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutti i partecipanti al mercato, l'EBA dovrebbe pubblicare e mantenere aggiornato sul proprio sito web l'elenco degli enti creditizi di base e dei gruppi soggetti al presente regolamento e ai requisiti riguardanti l'obbligo di separazione delle attività di negoziazione per conto proprio.

⁷ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- (38) Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale e per l'applicazione del presente regolamento richiede il trattamento di dati personali, tali dati devono essere trattati integralmente in conformità del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati. In particolare, i dati personali sono conservati dall'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (39) La prestazione della totalità o di una parte dei servizi o attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale da parte di diverse entità di cui al presente regolamento, a seguito di cambiamenti strutturali o di altre misure prudenziali imposti ad enti creditizi grandi, complessi e interconnessi, dovrebbe avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Se il presente regolamento prevede ulteriori restrizioni alla capacità di tali entità di prestare servizi di investimento rispetto a quelle definite nella direttiva 2014/65/CE, è opportuno che prevalgano le disposizioni del presente regolamento. La prestazione di tali servizi o attività di investimento è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi della direttiva 2014/65/UE, tranne che per quanto riguarda gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE.

⁸ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁹ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

- (40) La Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi al fine di esplorare soluzioni di assistenza reciproca per garantire la coerenza tra le disposizioni del presente regolamento e gli obblighi vigenti nei paesi terzi. A tal fine la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo, comprese le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa, è equivalente al presente regolamento.
- (41) Per assicurare l'osservanza da parte delle entità soggette al presente regolamento degli obblighi da esso derivanti e per assicurare che tali entità ricevano un trattamento analogo in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in materia di sanzioni e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e altre misure amministrative adottate a norma del presente regolamento dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri da considerare per l'applicazione e la pubblicazione di sanzioni e misure, poteri fondamentali per imporre sanzioni e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

- (42) Al fine di specificare i requisiti di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne i seguenti elementi non essenziali: modifica delle componenti delle attività di negoziazione per il calcolo delle soglie al fine di tenere conto dei cambiamenti nelle discipline contabili applicabili, ampliamento dell'elenco dei tipi di titoli di Stato non soggetti ai requisiti di cui al capo II del presente regolamento e specifica dei criteri per la valutazione dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (43) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni degli articoli 14, paragrafo 5, e 27, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.
- (44) È opportuno che le norme tecniche di regolamentazione nel settore dei servizi finanziari assicurino l'armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno che l'EBA, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche, l'EBA dovrebbe garantire l'applicazione di procedure amministrative e di segnalazione efficienti. L'EBA dovrebbe inoltre garantire che i progetti di norme tecniche di regolamentazione si basino su principi chiari in termini di prevedibilità e trasparenza, e che i dati esistenti siano usati nella misura del possibile per evitare doppiati degli obblighi di segnalazione. L'EBA dovrebbe altresì tenere conto degli sviluppi internazionali connessi ai settori strategici in ordine ai quali elabora comunicazioni e progetti. L'EBA non dovrebbe pregiudicare il lavoro delle autorità competenti con definizioni di soglie in ordine ai rischi eccessivi.

- (45) Il potere conferito all'EBA di elaborare norme tecniche di attuazione per la metodologia del calcolo delle soglie nell'ambito di applicazione non dovrebbe imporre agli enti di applicare discipline contabili diverse da quelle loro applicabili in forza di altri atti dell'Unione e del diritto nazionale.
- (46) È opportuno che, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, la Commissione adotti norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EBA per quanto riguarda i requisiti in materia di segnalazione ai fini dell'individuazione di attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione a rischio elevato. La Commissione e l'EBA dovrebbero garantire che tali norme possano essere applicate da tutti gli enti creditizi interessati in maniera proporzionale alla natura, alle dimensioni e alla complessità di tali enti creditizi e delle loro attività.
- (47) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, norme tecniche di attuazione elaborate dall'EBA per quanto riguarda la metodologia per il calcolo dell'importo delle attività di negoziazione svolte da enti creditizi e gruppi ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 3, il modello uniforme di comunicazione dell'importo totale e delle componenti delle attività di negoziazione di enti creditizi e imprese madri ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 3 e la standardizzazione di formati, modelli e definizioni per la trasmissione di informazioni da parte di enti creditizi di base ed entità di negoziazione alle autorità competenti.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- (48) Nei casi previsti dal presente regolamento, è opportuno che l'EBA promuova la convergenza delle prassi delle autorità nazionali mediante orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La convergenza delle prassi è di particolare importanza per assicurare la corretta applicazione delle due opzioni di cui all'articolo 5 bis. L'EBA dovrebbe pertanto formulare orientamenti per inquadrare sia la valutazione del rischio di cui al capo II - in vista dell'adozione delle misure opportune inclusa quella della separazione - sia la valutazione del rischio di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione dei limiti riguardanti le grandi esposizioni, in modo da conseguire la medesima qualità nell'individuazione dei rischi di negoziazione. Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione o di attuazione l'EBA ha la facoltà di formulare orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del diritto dell'Unione di propria iniziativa.
- (49) Dal momento che gli obiettivi del presente regolamento, ossia prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di enti creditizi grandi, complessi e interconnessi prevenendo i rischi eccessivi derivanti dalle attività di negoziazione in enti creditizi e riducendo le interconnessioni nel settore finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (50) La libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali è riconosciuta dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"). Ciascuna persona all'interno dell'Unione ha il diritto di avviare o proseguire un'attività senza essere sottoposta a discriminazioni o restrizioni inutili. Inoltre, il diritto alla proprietà di azioni è protetto dall'articolo 17 della Carta. Gli azionisti hanno il diritto di possedere, utilizzare e cedere i beni di loro proprietà e di non essere privati di tali beni contro la loro volontà. L'obbligo di separazione delle attività di negoziazione per conto proprio e la separazione di talune attività di negoziazione eccessivamente rischiose di cui al presente regolamento possono pregiudicare la libertà d'impresa, nonché i diritti di proprietà degli azionisti, che in tale situazione non possono disporre liberamente dei loro beni.

- (51) Le limitazioni in materia di libertà d'impresa e diritti degli azionisti dovrebbero essere conformi all'articolo 52 della Carta. L'interferenza nei diritti non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza la separazione delle attività di negoziazione dovrebbe essere imposta soltanto quando sia nell'interesse pubblico e promuova il buon funzionamento del mercato bancario dell'Unione e la stabilità finanziaria. Agli azionisti interessati da tali provvedimenti non dovrebbe essere impedito di esercitare gli altri loro diritti, quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa e il rispetto del principio *ne bis in idem*. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (53) Occorre prevedere un tempo sufficiente per l'attuazione della separazione da parte degli enti creditizi di base interessati dall'obbligo di separazione delle attività di negoziazione per conto proprio. Analogamente, le procedure previste dal presente regolamento riguardo alle disposizioni che danno luogo ad una decisione dell'autorità competente che impone la separazione della negoziazione per conto proprio o di altre attività di negoziazione dall'ente creditizio di base e le procedure da applicare ai gruppi in seguito all'adozione di tale decisione sono complesse e richiedono tempo non solo per la loro applicazione, ma anche perché le misure possano essere attuate in maniera responsabile e sostenibile. È quindi opportuno che le disposizioni concernenti l'obbligo di separazione delle attività di negoziazione per conto proprio, nonché le disposizioni che danno luogo a una decisione dell'autorità competente che impone la separazione della negoziazione per conto proprio o di altre attività di negoziazione si applichino a decorrere da [*OP: introdurre la data esatta corrispondente a 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento*].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento mira a prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di enti creditizi grandi, complessi e interconnessi, prevenendo il rischio eccessivo derivante da attività di negoziazione all'interno degli enti creditizi e riducendo l'interconnessione nel settore finanziario.

Articolo 2

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

- (a) l'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e attività di negoziazione connesse da talune attività degli enti creditizi di base conformemente all'articolo 6, paragrafo 1;

- (b) il quadro in cui le autorità competenti prendono le misure per ridurre l'eccessiva assunzione di rischio derivante da talune attività di negoziazione, compresi i poteri di richiedere la separazione di tali attività.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi entità che risponda alle condizioni di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 2 e che sia:
 - (a) un ente creditizio stabilito nell'Unione, comprese tutte le relative succursali indifferentemente dal luogo in cui sono ubicate;
 - (b) un'impresa madre nell'UE, comprese tutte le relative succursali e filiazioni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate, qualora almeno una delle entità del gruppo sia un ente creditizio stabilito nell'Unione;
 - (c) una succursale nell'Unione di un ente creditizio stabilito al di fuori dell'Unione; oppure
 - (d) un ente stabilito nell'Unione che sia filiazione di un'impresa madre stabilita al di fuori dell'Unione, ove almeno una filiazione di tale impresa madre sia un ente creditizio stabilito nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi entità di cui al paragrafo 1 a condizione che tale entità:
 - (a) sia stata identificata come ente a rilevanza sistematica a livello globale (G-SII) in applicazione dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, o
 - (b) negli ultimi tre anni abbia attività totali di almeno 30 miliardi di EUR e attività di negoziazione pari ad almeno 70 miliardi di EUR o al 10% delle sue attività totali.

Articolo 3 bis

Norme in materia di calcolo delle soglie

1. Per quanto concerne le entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le soglie stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) sono calcolate in base ai conti consolidati su scala mondiale dell'impresa madre nell'UE.
2. Per quanto concerne le entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), le soglie stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) sono calcolate in base alle attività realizzate nell'Unione.

- 2 bis. Qualora più di una delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) appartenga alla stessa impresa madre stabilita al di fuori dell'Unione e tali entità non appartengano agli stessi sottogruppi all'interno dell'Unione, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tali entità sono valutate congiuntamente. Unicamente ai fini di tale valutazione le autorità competenti designano di comune accordo, tenendo conto degli enti e della relativa importanza delle loro attività nei diversi paesi, uno di questi enti quale impresa madre nell'UE, che riunisce un bilancio aggregato per tutte le entità stabilite nell'Unione, comprese tutte le relative succursali a prescindere dal luogo in cui sono ubicate. Prima di adottare la loro decisione le autorità competenti forniscono a ciascun ente pertinente la possibilità di formulare un parere su tale decisione.
- 2 ter. Il calcolo delle soglie per le entità che hanno posto in atto un'operazione di concentrazione nel corso dell'anno precedente si basa, per i due anni precedenti l'operazione di concentrazione, sui conti combinati delle entità sottoposte a fusione.
3. Le attività e le passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle imprese non finanziarie non sono incluse nel calcolo.
4. Entro [*OP: inserire la data precisa* corrispondente a 24 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] l'autorità competente individua gli enti creditizi e i gruppi soggetti al presente regolamento conformemente all'articolo 3 e ne dà immediata comunicazione all'EBA.
- Dopo aver ricevuto la comunicazione dall'autorità competente l'EBA pubblica immediatamente l'elenco di cui al primo comma.
5. L'elenco degli enti creditizi e dei gruppi individuati dalle autorità competenti in quanto soggetti al presente regolamento per la prima volta è riesaminato e aggiornato dalle autorità competenti almeno una volta all'anno. Le autorità competenti monitorano regolarmente l'elenco di cui al paragrafo 4, primo comma, e informano immediatamente l'EBA di ogni cambiamento e forniscono un elenco aggiornato, nel qual caso l'EBA pubblica tale elenco.

Articolo 3 ter

Calcolo delle attività di negoziazione ai fini delle soglie di cui agli articoli 3 e 4 bis

1. Ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le attività di negoziazione sono calcolate come segue, conformemente alla disciplina contabile applicabile e utilizzando una media mobile dei dati trimestrali negli ultimi tre anni.

Attività di negoziazione = $(TSA + TSL + DA + DL)/2$, dove:

- (a) le attività per la negoziazione costituite da titoli (Trading Securities Assets – TSA) sono attività acquisite principalmente a scopo di vendita a breve termine e al momento della rilevazione iniziale e facenti parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati gestito congiuntamente e per le quali ci sono indicazioni di uno schema recente effettivo di presa di profitto a breve termine, escluse le attività derivate;
- (b) le passività per la negoziazione costituite da titoli (Trading Securities Liabilities – TSL) sono passività assunte con l'intenzione di riacquistarle a breve termine e facenti parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati gestito congiuntamente e per le quali ci sono indicazioni di uno schema recente effettivo di presa di profitto a breve termine, escluse le passività derivate;
- (c) le attività derivate (Derivative Assets – DA) sono derivati con valori di sostituzione positivi non identificati come derivati di copertura;
- (d) le passività derivate (Derivative Liabilities – DL) sono derivati con valori di sostituzione negativi non identificati come strumenti di copertura.

2. Le attività e le passività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle imprese non finanziarie non sono incluse nel calcolo delle attività di negoziazione.
3. L'EBA elabora norme tecniche di attuazione per stabilire la metodologia di calcolo delle attività di negoziazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle differenze esistenti tra le discipline contabili applicabili e le pratiche di segnalazione esistenti. L'EBA assicura che i progetti di norme tecniche di attuazione tengano in considerazione, ove possibile, i dati e le comunicazioni esistenti.
4. L'EBA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [*OP: inserire la data esatta corrispondente a 10 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento*].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 35, le componenti delle attività di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tenere conto di importanti modifiche della disciplina contabile applicabile, qualora strettamente necessario per assicurare la corretta applicazione del presente articolo.

Presentazione all'autorità competente delle informazioni sulle attività di negoziazione necessarie per il calcolo delle soglie

1. Le entità di cui all'articolo 3 presentano all'autorità competente, per la prima volta [*OP: inserire la data esatta corrispondente a 33 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento*] e successivamente su base annua, le informazioni pertinenti relative all'importo complessivo delle attività di negoziazione e delle relative componenti, come disposto all'articolo 3 ter, paragrafo 1.
2. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati, modelli e definizioni uniformi per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L'EBA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [*OP: inserire la data esatta corrispondente a 10 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento*].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Esclusione dall'ambito di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica:
 - (a) alle succursali nell'Unione di enti creditizi stabiliti in paesi terzi se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente conformemente all'articolo 27, paragrafo 1;
 - (b) alle filiazioni di imprese madri nell'UE stabilite in paesi terzi se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente conformemente all'articolo 27, paragrafo 1;
 - (c) alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE;
 - (d) a gruppi comprendenti almeno un ente creditizio stabilito o autorizzato nell'Unione qualora al livello consolidato del gruppo:
 - i) il totale dei depositi ammissibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE ammonti a meno del 3% del totale delle sue attività; o
 - ii) il totale dei depositi al dettaglio ammissibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE ammonti a meno di 35 miliardi di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, del corrispondente valore in valuta nazionale alla data in cui il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale;

- (e) a enti creditizi che non siano né un'impresa madre, né una filiazione qualora:
 - i) il totale dei depositi ammissibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE ammonti a meno del 3% del totale delle sue attività; o
 - ii) il totale dei depositi al dettaglio ammissibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE ammonti a meno di 35 miliardi di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, del corrispondente valore in valuta nazionale alla data in cui il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale;

2. In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può esentare dai requisiti di cui al capo II le filiazioni di imprese madri nell'UE stabilite in paesi terzi in cui non vi è un quadro giuridico giudicato equivalente al presente regolamento, se tale autorità ha accertato che entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- (a) vi è una strategia di risoluzione delle crisi concordata tra l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo nell'Unione e l'autorità del paese terzo ospitante;
- (b) la strategia di risoluzione delle crisi per la filiazione dell'impresa madre nell'UE stabilita in un paese terzo non ha un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono stabilite l'impresa madre nell'UE e altre entità del gruppo.

Articolo 4 bis

Assegnazione delle entità alle classi di capitale

1. L'autorità competente assegna le entità di cui all'articolo 3, non escluse dall'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 4, alla classe 1 o alla classe 2.

2. Un'entità, compresi gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII), è assegnata alla classe 2 se le sue attività di negoziazione di cui all'articolo 3 ter negli ultimi tre anni superano 100 miliardi di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data in cui il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3. Le entità che non sono assegnate alla classe 2 conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 8, paragrafo 4, sono assegnate alla classe 1.
4. Entro [*OP: inserire la data esatta* corrispondente a 24 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, l'autorità competente individua a quale classe sono assegnate le entità e lo notifica immediatamente all'EBA.

Dopo aver ricevuto la comunicazione dall'autorità competente l'EBA pubblica immediatamente l'elenco di cui al primo comma.

5. L'elenco delle entità assegnate a una classe per la prima volta in seguito all'individuazione da parte delle autorità competenti è riesaminato e aggiornato dalle autorità competenti ogni tre anni. Le autorità competenti monitorano regolarmente l'elenco di cui al paragrafo 4, primo comma, e informano immediatamente l'EBA di ogni cambiamento e forniscono un elenco aggiornato, nel qual caso l'EBA pubblica tale elenco.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. "ente creditizio": l'ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;
2. "gruppo": un'impresa madre e le sue filiazioni;
3. "risoluzione": la risoluzione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/59/UE;
4. "negoziazione per conto proprio": impiego di capitali propri o presi a prestito per partecipare a qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l'attività effettiva o prevista per conto del cliente, ovvero per la copertura del rischio dell'entità dovuto all'attività effettiva o prevista per conto del cliente;
5. "senza ricorso alla leva finanziaria": senza utilizzare la leva finanziaria a livello di fondo in situazioni che comportano un fondo di tipo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
6. "unità di negoziazione": la più piccola unità organizzativa a se stante all'interno di un gruppo comprendente un ente creditizio di base, usata per negoziare strumenti finanziari omogenei. L'unità di negoziazione non è definita con riferimento ai soggetti giuridici.

¹¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

7. “impresa madre nell’UE”: impresa madre situata in uno Stato membro che non sia filiazione di un’altra impresa situata in uno Stato membro;
8. "filiazione": l’impresa figlia quale definita all’articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
9. “autorità competente”: l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;
10. “ente”: l’ente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
11. “impresa madre”: l’impresa madre quale definita all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE, che può essere un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista e una società di partecipazione mista;
12. "OICVM": un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE;
13. “strumenti finanziari”, gli strumenti finanziari elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

¹² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

14. “organo di amministrazione”: l’organo di gestione quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE o un organo equivalente quando l’entità in questione non è un ente;
15. "attività di supporto agli scambi (market making)": impegno di un ente finanziario a provvedere alla liquidità del mercato su base regolare e continuativa, comunicando quotazioni di acquisto e di vendita con riferimento ad un determinato strumento finanziario o, nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo gli ordini avviati da clienti o in seguito a richieste di negoziazione di clienti, oppure in ragionevole previsione di potenziale attività per conto del cliente, nonché coprendo posizioni derivanti dall'esecuzione di tali compiti;
16. "ente creditizio di base": un ente creditizio che raccoglie depositi al dettaglio ammissibili ai sensi del sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE;
17. "entità di negoziazione": un'entità che è giuridicamente, economicamente e operativamente separata dall’ente creditizio di base, che non appartiene allo stesso sottogruppo di un ente creditizio di base e che non può raccogliere depositi al dettaglio quali definiti al punto 18 del presente articolo o prestare servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3 della direttiva 2007/64/CE in associazione a tali depositi al dettaglio, tranne nei casi di cui all'articolo 20, lettere a) e b);
18. "depositi al dettaglio": i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese;
19. "microimprese, piccole e medie imprese": microimprese, piccole e medie imprese quali definite in base al criterio del fatturato annuo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione¹³;

¹³ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

20. "base subconsolidata", una base subconsolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) n. 575/2013;
21. "merce": la merce quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione¹⁴;
22. "concentrazione": concentrazione nel senso stabilito in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;
23. "entità del gruppo": soggetto giuridico facente parte di un gruppo;
24. "FIA": FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
25. "impresa non finanziaria": un'impresa che non è un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26 del regolamento (UE) n. 575/2013;
26. "autorità di vigilanza su base consolidata": un'autorità di vigilanza su base consolidata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41 del regolamento (UE) n. 575/2013;
27. "investimento a lungo termine": un'operazione in strumenti finanziari effettuata nell'ambito del portafoglio di investimenti in cui l'ente creditizio ha l'intenzione ferma ed esplicita di detenere tali strumenti in una prospettiva a lungo termine/duratura, ove possibile fino a scadenza;

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

28. "attività di negoziazione": un'attività che genera posizioni in strumenti finanziari detenuti in un portafoglio di negoziazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86 del regolamento (UE) n. 575/2013;
29. "rischio eccessivo": una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo complesso o per parte di esso;
30. "autorità di risoluzione ": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e Comitato di risoluzione unico a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 806/2014;
31. "attività di investimento per conto proprio": acquisto, vendita, sottoscrizione o collocamento di titoli o investimenti su base contrattuale per conto proprio.

Articolo 5 bis

Principi generali della separazione

1. Al fine di prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di enti creditizi grandi, complessi e interconnessi stabiliti nel rispettivo Stato, prevenendo il rischio eccessivo derivante da attività di negoziazione all'interno di un ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali e riducendo l'interconnessione nel settore finanziario, gli Stati membri assicurano che in circostanze appropriate, come stabilito nelle disposizioni che seguono, queste attività particolari di negoziazione siano ubicate in un'entità giuridica separata dall'ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali.

2. Gli Stati membri devono realizzare questo obiettivo mediante una delle seguenti modalità:
- (a) il requisito secondo cui, in conformità del diritto nazionale, le attività bancarie al dettaglio essenziali svolte da enti creditizi sono obbligatoriamente ubicate in un'entità giuridicamente, economicamente e operativamente separata dalle rimanenti attività dell'ente. Si ritiene che un ente creditizio presti attività bancarie al dettaglio essenziali se tale ente svolge attività che consistono nell'accettare depositi, fornire strutture per prelevare denaro o effettuare pagamenti da un conto di deposito o concedere scoperti associati a tale assunzione di depositi, e ove un'interruzione della prestazione di tali attività o servizi da parte dell'ente nello Stato membro potrebbe avere ripercussioni negative notevoli, secondo la valutazione dello Stato membro, sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro in questione o su una parte significativa di tale sistema; o
 - (b) un'autorità competente non soggetta al requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), identifica a livello individuale e separa le attività di negoziazione per conto proprio e identifica attività di negoziazione eccessivamente rischiose e adotta misure in ordine alle stesse, tra cui la separazione giuridica, economica e operativa di dette attività di negoziazione dall'ente creditizio di base, misure per aumentare i requisiti di fondi propri dell'ente creditizio di base o altre misure prudenziali, conformemente al capo II del presente regolamento.

Un ente creditizio le cui attività bancarie al dettaglio essenziali non sono separate in conformità del diritto nazionale di cui alla lettera a) è soggetto, indipendentemente dalla sua ubicazione, alla lettera b) e all'applicazione del capo II se, su base di gruppo o individuale, rientra nelle soglie di cui agli articoli 3 e 4. Nessuna entità è soggetta a misure di cui sia alla lettera a) sia alla lettera b).

Ai fini del presente articolo si applica la sezione 2 del capo III del presente regolamento.

Qualora un'autorità competente responsabile della vigilanza di un'entità del gruppo in uno Stato membro che applica la lettera a) o la lettera b) del paragrafo 2 ritenga possa esservi violazione della salvaguardia di cui al comma precedente, si applica la procedura di decisione comune di cui all'articolo 26 octies bis specificatamente per risolvere tale questione.

3. Il diritto nazionale e il regime di vigilanza di accompagnamento adottato a norma del paragrafo 2, lettera a) per conseguire gli obiettivi del presente regolamento si conformano ai requisiti seguenti:
 - (a) impediscono agli enti creditizi che svolgono attività bancarie al dettaglio essenziali almeno di svolgere attività di negoziazione per conto proprio quali definite all'articolo 5, punto 4 e l'attività regolamentata di investimento per conto proprio, fatte salve le eccezioni previste per le attività di attenuazione del rischio ai fini della gestione prudente del capitale, della liquidità e dei finanziamenti e della fornitura di servizi limitati ai clienti;
 - (b) se un ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali appartiene a un gruppo, dispone che l'ente sia sufficientemente separato, a livello giuridico, economico e operativo, dalle entità del gruppo che svolgono attività di negoziazione per conto proprio quali definite all'articolo 5, punto 4 o l'attività regolamentata di investimento per conto proprio, prevedendo tra l'altro:
 - i) disposizioni strutturali di governance, anche allo scopo di monitorare e gestire il rischio, che assicurino nella misura necessaria che l'ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali sia in grado di decidere in maniera indipendente da altre entità del gruppo;

- ii) che l'ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali negozi con altre entità del gruppo solo a normali condizioni di mercato;
- iii) che la realizzazione delle attività di un ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali non dipenda, nella misura necessaria, da risorse, atti o omissioni di altri membri del gruppo, in modo tale che - nel caso ad esempio di insolvenza di un'altra entità del gruppo - l'ente creditizio sia in grado di continuare a prestare attività bancarie al dettaglio essenziali;
- iv) quale entità può possedere o essere posseduta da un ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali al fine di realizzare una separazione sufficiente tra tale ente e le entità del gruppo dell'ente creditizio che svolgono attività che sarebbero vietate per un ente creditizio a norma della lettera a);

Nel caso in cui lo Stato membro decida di applicare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), si applicano gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE anche su base subconsolidata. L'autorità competente per l'impresa madre nell'UE verifica che l'entità di negoziazione dell'impresa madre nell'UE abbia attuato in tutto il gruppo i requisiti di subconsolidamento di cui agli articoli 13 e 14.

Tuttavia, se un ente creditizio stabilito in uno Stato membro che ha scelto di applicare l'opzione di cui al paragrafo 2, lettera b) non è tenuto a separare le attività e se l'impresa madre di tale ente creditizio è un'entità di negoziazione stabilita o autorizzata in uno Stato membro che ha scelto di applicare l'opzione di cui al paragrafo 2, lettera a), si considera che l'ente creditizio e l'entità di negoziazione sono in sottogruppi differenti.

4. Lo Stato membro sceglie di applicare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a) mediante notifica alla Commissione dei pertinenti progetti di disposizioni del diritto nazionale e il regime di vigilanza di accompagnamento.

Uno Stato membro che abbia adottato disposizioni legislative e il regime di vigilanza di accompagnamento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo notifica alla Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Qualora lo Stato membro abbia intenzione di modificare le proprie disposizioni legislative e il regime di vigilanza di accompagnamento notifica le modifiche alla Commissione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore prevista.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare - entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al primo, secondo e terzo comma, comprese tutte le informazioni supplementari pertinenti - una decisione motivata sotto forma di atto di esecuzione con cui si indica che la normativa nazionale e il regime di vigilanza di accompagnamento, i relativi progetti o modifiche previste non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro può avviare una nuova procedura di notifica dopo aver preso in considerazione le motivazioni esposte nella decisione della Commissione.

Lo Stato membro può applicare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), in assenza di una decisione di cui al quarto comma.

5. L'autorità competente di uno Stato membro che applica i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a) applica i limiti per l'esposizione intragruppo tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

In deroga all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente interessata che applica i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), notifica alla Commissione con almeno due mesi di anticipo - fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5 bis - l'intenzione di applicare l'esenzione dal limite per le grandi esposizioni intragruppo degli enti creditizi che svolgono attività bancarie al dettaglio essenziali verso le entità di negoziazione separate a norma del paragrafo 2, lettera a), e presenta le prove quantitative o qualitative pertinenti in merito a tutto quanto segue:

- (a) una spiegazione dei motivi per cui la misura proposta è ritenuta opportuna;
- (b) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della misura proposta sul mercato interno in base alle informazioni a disposizione dell'autorità competente;
- (c) una valutazione delle modalità con cui sono adeguatamente gestiti e controllati i rischi derivanti dalle attività di qualunque entità del gruppo dell'ente creditizio vietate per un ente creditizio a norma del paragrafo 3 bis e delle modalità con cui si assicura che l'ente creditizio che presta attività bancarie essenziali sia adeguatamente protetto dai rischi posti dall'entità di negoziazione con il limite proposto per le grandi esposizioni.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare - entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al primo comma, comprese tutte le informazioni supplementari pertinenti - una decisione motivata sotto forma di atto di esecuzione in cui rifiuta l'esenzione prevista se ritiene che la misura proposta non assicuri la conformità agli obiettivi del presente regolamento e che non sia compatibile con i requisiti di cui al presente articolo.

Ai fini della lettera c) l'Autorità bancaria europea formula orientamenti per specificare come le autorità competenti debbano effettuare la valutazione del rischio.

- 5 bis. Ove si faccia ricorso all'esenzione in circostanze gravi e imprevedibili che giustificano l'urgenza della misura prevista, in caso di rifiuto la Commissione adotta l'atto di esecuzione entro cinque giorni lavorativi. L'autorità competente, nel notificare alla Commissione la misura prevista, indica i motivi che giustificano l'urgenza di tali misure oltre a presentare le informazioni richieste di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c).
6. Gli Stati membri che applicano il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a) riesaminano ogni tre anni l'applicazione delle rispettive normative nazionali e del regime di vigilanza di accompagnamento e notificano alla Commissione l'esito di tale riesame. La Commissione tiene conto di questi riesami allorché controlla gli effetti del presente regolamento come previsto dall'articolo 34.

Capo II

Negoziatore per conto proprio e altre attività di negoziazione

SEZIONE UNO

INDIVIDUAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E DEL RISCHIO ECESSIVO NELLE ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo 5 ter

Esenzione per taluni strumenti finanziari

1. I requisiti di cui al capo II non si applicano agli strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali e regionali di Stati membri o da entità di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 35 al fine di esentare:
 - (a) gli strumenti finanziari emessi da amministrazioni di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 114, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;

- (b) gli strumenti finanziari emessi dalle amministrazioni locali degli Stati membri alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 6

Obbligo di separazione della negoziazione per conto proprio da un ente creditizio di base

1. Un ente creditizio di base non può:
 - (a) svolgere attività di negoziazione per conto proprio;
 - (b) con fondi propri o presi a prestito e allo scopo di realizzare un profitto per conto proprio:
 - i) acquisire o detenere quote o azioni di un FIA qualora il FIA utilizzi la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 231/2013;
 - ii) investire in strumenti derivati, certificati, indici o qualsiasi altro strumento finanziario il cui rendimento è collegato ad azioni o quote di un FIA qualora il FIA utilizzi la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 231/2013;

- iii) acquisire o detenere quote o azioni di un'entità che svolge attività di negoziazione per conto proprio o che acquisisce quote o azioni di un FIA qualora il FIA utilizzi la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 231/2013, salvo ove tale entità appartenga al sottogruppo comprendente entità di negoziazione e siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 in ordine a tale entità;
- iv) assumere esposizioni (concedendo prestiti ed emettendo garanzie) non interamente coperte da garanzia verso FIA che utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 231/2013.

Nella misura in cui le attività di cui al primo comma, lettera a) o b), sono svolte da entità dello stesso gruppo di un ente creditizio di base, esse sono svolte in un'entità di negoziazione. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano tra l'entità di negoziazione e l'ente creditizio di base.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, le seguenti attività non sono considerate negoziazione per conto proprio:
- (a) prestazione ai clienti di servizi di finanziamento, copertura e investimento;
 - (b) attività di supporto agli scambi (market making);

- (c) copertura dei rischi propri dell'ente creditizio di base e relative filiazioni, nonché di quelli di un gruppo di partecipazione finanziaria, di un gruppo di partecipazione finanziaria mista o di enti che partecipano al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, di un organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché dei rischi derivanti dalle attività di cui alle lettere a), b), d), e) ed f);
- (d) gestione di tesoreria sana e prudente, compresa la conformità al requisito in materia di copertura della liquidità stabilito all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013, e comprese le attività connesse a una sana e prudente gestione della tesoreria e della liquidità dell'ente creditizio di base o relative filiazioni, di un gruppo di partecipazione finanziaria, di un gruppo di partecipazione finanziaria mista, o di enti che partecipano al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (e) acquisto e vendita di strumenti finanziari acquisiti a scopo di investimento a lungo termine;

- (f) negoziazione di strumenti finanziari emessi da entità nazionali stabilite allo scopo di ristrutturare la ripresa del sistema bancario nazionale, nella misura in cui tali strumenti sono garantiti dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e approvati dalla Commissione in quanto misura di aiuto di Stato.

Ai fini delle lettere a) e b) un ente creditizio di base garantisce di conservare tutta la documentazione necessaria per dimostrare all'autorità competente che le attività di supporto agli scambi e gli altri servizi svolti per un cliente sono stati richiesti dal cliente, anche attraverso un accordo generale con cui si incarica l'ente creditizio di base di svolgere attività per conto di un cliente, oppure sono basati su una ragionevole previsione di potenziale attività per conto del cliente. Inoltre, nonostante la lettera c) del primo comma, un ente creditizio di base non copre i rischi propri dell'entità di negoziazione.

3. Ai fini del paragrafo 2 l'ente creditizio di base dimostra all'autorità competente che le sue attività rientrano nelle categorie elencate allo stesso paragrafo. All'uopo si conforma ai requisiti di comunicazione di cui all'articolo 6 ter. Su richiesta dell'autorità competente l'ente creditizio di base fornisce ulteriori dati e chiarimenti ritenuti necessari dall'autorità competente stessa.

4. Le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). non si applicano ai FIA che non utilizzano una leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 231/2013, ai FIA di tipo chiuso che non ricorrono alla leva finanziaria se tali FIA sono stabiliti nell'Unione o, in caso contrario, sono commercializzati nell'Unione conformemente all'articolo 35 o 40 della direttiva 2011/61/UE, agli OICVM, ai fondi per il venture capital qualificati quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013, ai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 e ai FIA autorizzati come ELTIF conformemente al regolamento (UE) n. [XXX/XXXX].

Le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) inoltre non si applicano per un anno se l'ente creditizio di base può dimostrare all'autorità competente che la finalità dell'acquisizione o dell'investimento si limita alla creazione o alla dissoluzione di un FIA. L'autorità competente può prorogare il termine iniziale di un anno per un periodo aggiuntivo fino a due anni.

5. L'ente creditizio di base o l'impresa madre nell'UE provvede a che l'organo di amministrazione sia responsabile ed assicuri la conformità al paragrafo 1.
6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3 bis di rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, l'ente creditizio di base si conforma ai requisiti di cui al presente articolo entro 12 mesi.

Requisiti per l'individuazione della negoziazione per conto proprio e del rischio eccessivo nelle attività di negoziazione

1. I requisiti enunciati nel presente articolo servono all'autorità competente per individuare una potenziale negoziazione per conto proprio nelle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a f), o un rischio eccessivo nelle attività di negoziazione.
2. Affinché l'autorità competente possa decidere se le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a f), costituiscono o meno negoziazione per conto proprio o se le attività di negoziazione comportano rischio eccessivo, l'ente creditizio di base dimostra almeno il rispetto dei principi seguenti:
 - a) per ciascuna unità di negoziazione che svolge attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b) e attività di negoziazione, l'ente creditizio di base ha definito la natura dei servizi e dei prodotti forniti ai clienti o per fini di attività di supporto agli scambi, e tali servizi e prodotti sono giustificati dall'esigenza di fornire liquidità ai mercati; e l'ente creditizio di base conserva la documentazione sufficiente per dimostrare che le operazioni svolte per un cliente sono state invero richieste dal cliente stesso, anche attraverso un accordo generale con cui si incarica l'ente creditizio di base di svolgere attività per conto del cliente, oppure sono basate su una ragionevole previsione di potenziale attività per conto del cliente;
 - b) per le attività di supporto agli scambi sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, punto 15;

- c) in ordine al portafoglio d'investimento dell'ente, è definita la strategia d'investimento, ivi compresi la natura e i rischi specifici degli strumenti usati, l'intenzione di acquistare strumenti finanziari a fini di investimento a lungo termine è dimostrata e l'investimento ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 417, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) in ordine alla gestione della liquidità, sono definiti la strategia di gestione della liquidità, anche per quanto riguarda il requisito di copertura, e la natura e i rischi specifici degli strumenti usati;
- e) le unità di negoziazione che forniscono servizi ai clienti o svolgono attività di supporto agli scambi e quelle che gestiscono la liquidità o gli investimenti dell'ente creditizio di base dispongono di una gerarchia separata e di personale separato;
- f) le unità di negoziazione responsabili della gestione della liquidità o degli investimenti dell'ente creditizio di base svolgono unicamente le attività menzionate all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), nella misura in cui si prefiggono la copertura del rischio di tasso di interesse derivante dal portafoglio bancario o dalle posizioni strutturali in valuta, e sono condotte in base a un mandato separato di protezione sicura e prudente e in un quadro specifico di governance e controllo;

- g) per ciascuna unità di negoziazione sono stati fissati limiti formali quanto a tipo di operazione, importi, capitale allocato e rischi, tenendo conto delle esigenze dei clienti o della liquidità del mercato nonché di una solida gestione del rischio e, ove pertinenti, delle esigenze di gestione della liquidità o degli obiettivi di investimento a lungo termine e sono definite strategie di copertura per ridurre o attenuare in misura significativa il rischio derivante da tali attività;
- h) l'ente creditizio di base ha predisposto un programma di conformità a norma dell'articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 6 ter

Comunicazione per individuare la negoziazione per conto proprio e le attività di negoziazione ad alto rischio

1. Le informazioni fornite in conformità del presente articolo servono all'autorità competente per individuare una potenziale negoziazione per conto proprio nelle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a f), o un rischio eccessivo nelle attività di negoziazione.
2. Annualmente, o con maggior frequenza in caso di modifiche significative, l'ente creditizio di base fornisce all'autorità competente il proprio programma di conformità, eventuali modifiche materiali dei limiti interni o della natura delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a g) così come delle attività di negoziazione e il profilo di rischio associato.

La notifica annuale delle informazioni qualitative comprende almeno:

- a) una descrizione della struttura di governance delle attività di negoziazione, comprese le politiche di remunerazione del personale impegnato in tali attività all'interno delle unità di negoziazione e del personale supervisore;

- b) una descrizione di mandati, attività, strategie e procedure di ciascuna unità di negoziazione;
- c) una descrizione del sistema dei limiti di rischio, compresi i tetti massimi delle perdite (stop-loss), e della strategia di copertura a livello di unità di negoziazione;
- d) una descrizione delle misure di controllo interno adottate per assicurare la rispondenza al quadro di conformità giuridico e interno;
- e) una descrizione dei modelli di rischio applicati e dei fattori che possono influenzare il rischio di modello, comprese la disponibilità e l'affidabilità dei dati storici, la novità e la natura innovativa degli strumenti finanziari in portafoglio, nonché i parametri e le ipotesi dei modelli;
- f) risultati delle analisi quantitative e qualitative effettuate per assicurare la rispondenza al quadro di conformità giuridico e interno, unitamente alle conclusioni tratte.

3. Gli enti creditizi di base di classe 2 comunicano per la prima volta [*OP: inserire la data precisa* corrispondente a 33 mesi dopo la pubblicazione del regolamento] e successivamente su base trimestrale all'autorità competente, per ciascuna unità di negoziazione e il totale delle attività di negoziazione, le seguenti informazioni:

- a) i profitti e le perdite giornalieri, distinguendo tra profitti e differenziali denaro-lettera, profitti derivanti dalle operazioni giornaliere e profitti da diverse quotazioni di mercato. I dati relativi al contributo derivante dai differenziali denaro-lettera e dalle operazioni giornaliere ai profitti e alle perdite giornalieri servono innanzitutto ad individuare la negoziazione per conto proprio a norma dell'articolo 8, mentre i dati relativi ai profitti e alle perdite dell'unità di negoziazione (espressi come rapporto sulle posizioni aperte) e la relativa volatilità (espressa in numero di giorni in perdita) servono innanzitutto a individuare i rischi eccessivi derivanti da negoziazione a norma dell'articolo 8 bis;

- b) rotazione del portafoglio e caratteristiche di invecchiamento per gruppi di strumenti se pertinenti. I dati servono innanzitutto ad individuare le attività di negoziazione per conto proprio a norma dell'articolo 8;
- c) valore a rischio del portafoglio totale dell'unità di negoziazione e per gruppi di strumenti, espresso in percentuale relativa alle rispettive posizioni aperte. I dati servono innanzitutto a individuare rischi eccessivi a norma dell'articolo 8 bis;
- d) posizioni aperte giornaliere per gruppi di strumenti o gruppi di fattori di rischio, compresi gli strumenti di livello 2 e livello 3. I dati servono ad omogeneizzare i dati ricevuti a norma delle lettere a) e c) del presente paragrafo e ad individuare le condizioni che si presume possano facilitare l'assunzione di rischi eccessivi a norma dell'articolo 8 bis;
- e) test retrospettivi dei parametri di rischio di cui alla lettera c), comprensivi del numero di giorni in cui le perdite effettive hanno superato le precedenti stime complessive della misura di rischio nei periodi di tempo considerati. I dati servono ad individuare le condizioni che si presume possano facilitare l'assunzione di rischi eccessivi a norma dell'articolo 8 bis;
- f) volumi trimestrali delle operazioni. I dati servono ad individuare le condizioni che si presume possano facilitare l'assunzione di rischi eccessivi o la negoziazione per conto proprio a norma degli articoli 8 e 8 bis.

- 3 bis. Gli enti creditizi di base di classe 1 comunicano per la prima volta [*OP: inserire la data precisa* corrispondente a 33 mesi dopo la pubblicazione del regolamento] e successivamente su base trimestrale all'autorità competente le informazioni elencate al paragrafo 3, lettere a), b), c) e f). Le entità di negoziazione comunicano per la prima volta [*OP: inserire la data precisa* corrispondente a 33 mesi dopo la pubblicazione del regolamento] e successivamente su base trimestrale all'autorità competente responsabile della loro vigilanza le informazioni elencate al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d). Se un ente creditizio di base è stato riassegnato alla classe 2 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, le scadenze per la comunicazione rimangono invariate.
4. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) i requisiti che gli enti creditizi di base e le entità di negoziazione sono tenuti a rispettare per quanto riguarda le informazioni da comunicare a livello di unità di negoziazione, tenendo conto dei requisiti stabiliti ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, dei requisiti di comunicazione di cui ad altre norme finanziarie dell'Unione al fine di evitare duplicazioni;
 - b) i requisiti di cui alla lettera a) garantiscono che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni necessarie per consentire loro di effettuare le valutazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis al livello di applicazione fissato al paragrafo 1 bis di ciascuno di detti articoli;
 - c) i requisiti per il calcolo delle posizioni aperte e della rotazione del portafoglio ai fini del presente regolamento, in cui l'obiettivo dei requisiti per il calcolo delle posizioni aperte è quello di rispecchiare accuratamente le esposizioni di mercato derivanti dai diversi strumenti e facilitare il calcolo preciso e comparabile dei relativi dati conformemente al paragrafo 3, lettere a) e c).

L'EBA presenta alla Commissione, entro [*OP: inserire la data esatta* corrispondente a [16] mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento], i progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati, modelli e definizioni uniformi ai fini della trasmissione delle informazioni da parte degli enti creditizi di base e delle entità di negoziazione alle autorità competenti. L'EBA presenta alla Commissione, entro [*OP: inserire la data esatta* corrispondente ad 16 mese dopo la data di pubblicazione del presente regolamento], i progetti di norme tecniche di attuazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Le autorità competenti presentano all'EBA le informazioni qualitative e quantitative comunicate dalle entità di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 3 e 3 bis, conformemente al presente articolo. L'EBA aggrega le informazioni per tipi di unità di negoziazione negli enti creditizi di base e nelle entità di negoziazione, per gruppi di strumenti e per gruppi di fattori di rischio e include dati sulle tendenze medie, distributive ed estreme delle statistiche al fine di consentire alle autorità competenti di mettere a confronto le attività di negoziazione delle banche che hanno fornito le informazioni a norma del presente articolo. L'EBA aggrega le informazioni quantitative ricevute e le divulga alle autorità competenti. L'EBA elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per agevolare l'attuazione del presente paragrafo nonché assicurare la coerenza dell'interpretazione delle informazioni raccolte e l'applicazione delle informazioni divulgate dall'EBA in relazione alla valutazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1.

Articolo 7

Norme sulla remunerazione

Fatte salve le norme in materia di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE, la politica di remunerazione degli enti creditizi di base è concepita ed attuata in modo tale che i dipendenti non siano - direttamente o indirettamente - incoraggiati, ricompensati o remunerati per svolgere le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 8

Valutazione delle attività per individuare la negoziazione per conto proprio e il potere dell'autorità competente di disporre che un ente creditizio di base non effettui negoziazioni per conto proprio

1. L'autorità competente valuta le informazioni fornite dall'ente creditizio di base a norma dell'articolo 6 ter e determina se le attività di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 6, paragrafo 2, costituiscono negoziazione per conto proprio.

Nella valutazione delle informazioni di cui al primo comma in ordine alle attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6, paragrafo 2, l'autorità competente consulta la pertinente autorità nazionale designata per la vigilanza degli strumenti finanziari in conformità della direttiva 2014/65/UE.

- 1 bis. Le autorità competenti effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 al livello di applicazione del processo di revisione e valutazione di cui all'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE.

2. La valutazione comprende tra l'altro un'analisi del contributo di ciascuna unità di negoziazione - in termini di differenziali denaro-lettera e di profitti derivanti dalle operazioni giornaliere - ai profitti e alle perdite giornalieri e della rotazione e dell'invecchiamento del portafoglio per tipo di strumento finanziario in ciascuna unità di negoziazione.

L'autorità competente valuta inoltre se il programma di conformità dell'ente creditizio di base soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, come pure la struttura di attuazione e di governance al fine di individuare le condizioni che si presume possano facilitare la negoziazione per conto proprio.

L'autorità competente effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4.

3. Laddove, a seguito della valutazione, concluda che le unità di negoziazione all'interno dell'ente creditizio di base effettuano negoziazioni per conto proprio, l'autorità competente lo notifica all'ente stesso e gli offre la possibilità di presentare osservazioni su tali conclusioni entro due mesi dalla notifica.

A meno che l'ente creditizio di base possa dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che le attività in questione non costituiscono negoziazione per conto proprio, l'autorità competente adotta, qualora l'ente non appartenga a un gruppo, una decisione in conformità dell'articolo 26, paragrafo 6 in cui dispone che l'ente creditizio di base cessi di effettuare attività che costituiscono negoziazione per conto proprio.

Qualora l'ente creditizio di base appartenga a un gruppo, l'autorità competente notifica le sue conclusioni al collegio delle autorità di vigilanza, affinché le autorità competenti adottino una decisione comune sulla separazione della negoziazione per conto proprio conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 bis. Nella misura in cui restano all'interno del gruppo, le attività di negoziazione per conto proprio sono effettuate da un'entità di negoziazione.

4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente conclude che sussistono dubbi sul livello adeguato di controllo in un ente creditizio di base di classe 1, oppure stabilisce che sussistono altre condizioni che si presume possano facilitare l'assunzione di rischi eccessivi oppure alla luce della complessità e delle interconnessioni dell'entità, essa può svolgere una valutazione allo scopo di verificare tali dubbi e condizioni. Se, sulla base della verifica, conclude che sussistono rischi eccessivi, l'autorità competente assegna tutte le entità del gruppo alla classe 2.
5. L'autorità competente conclude la valutazione di cui al paragrafo 1 entro [OP: *introdurre* la data corrispondente a 48 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] e successivamente effettua tale valutazione almeno ogni anno. Le valutazioni sono condotte nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
6. Tenuto conto della definizione di negoziazione per conto proprio di cui all'articolo 5, punto 4, entro [OP: *introdurre* la data corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] l'EBA formula orientamenti che specificano i criteri qualitativi e quantitativi per valutare se le attività individuali costituiscono negoziazione per conto proprio.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Valutazione degli enti creditizi di base di classe 2 per individuare il rischio eccessivo nelle attività di negoziazione

1. L'autorità competente valuta le informazioni fornite dall'ente creditizio di base di classe 2 a norma dell'articolo 6 ter, per determinare se le attività di negoziazione dell'ente creditizio di base di classe 2 costituiscono un rischio eccessivo per l'ente.
- 1 bis. Le autorità competenti effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 al livello di applicazione del processo di revisione e valutazione di cui all'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE.
2. Fatto salvo il paragrafo 5, la valutazione di cui al paragrafo 1 si basa principalmente ma non esclusivamente su una valutazione a livello di unità di negoziazione. L'autorità competente analizza con particolare attenzione il valore a rischio relativo alle posizioni aperte sottostanti e altre caratteristiche dei profitti e delle perdite giornalieri relativi alle posizioni aperte nella rispettiva unità di negoziazione e i tetti massimi delle perdite imposti alle unità di negoziazione. Ai fini di tale analisi le autorità competenti si servono delle informazioni quantitative aggregate e divulgate dall'EBA in conformità dell'articolo 6 ter, paragrafo 6, per consentire un'analisi tra elementi omogenei.
3. L'autorità competente valuta altresì politiche e procedure in materia di governance e gestione del rischio dell'ente creditizio di base, nonché le variazioni delle posizioni aperte giornaliere in ordine alla rispettiva posizione aperta, compreso per gli strumenti di livello 2 e livello 3 e test retrospettivi degli indicatori dei valori a rischio in ordine alle rispettive posizioni aperte per individuare le condizioni che si presume possano facilitare l'assunzione di rischi eccessivi.

4. Se la valutazione mette in evidenza attività di negoziazione altamente rischiose o condizioni che si presume possano facilitare l'assunzione di rischi eccessivi derivanti dalla negoziazione, l'autorità competente effettua un'adeguata verifica per appurare se tali attività di negoziazione sono eccessivamente rischiose. Se la valutazione conferma che sussistono attività di negoziazione eccessivamente rischiose, l'autorità competente adotta, per gli enti creditizi di base in un gruppo di classe 2, una decisione in conformità dell'articolo 10.

In ordine alla valutazione delle attività di supporto agli scambi e della prestazione di servizi ai clienti, se determina che tali attività di supporto agli scambi o tali attività per conto dei clienti comportano rischi elevati, l'autorità competente, prima di adottare una decisione in conformità dell'articolo 10, considera l'importanza di tali attività ai fini del corretto funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale degli Stati membri interessati e dell'Unione e soppesa i benefici supplementari di una separazione rispetto ad altre misure che potrebbero essere adottate per ridurre i rischi dell'ente creditizio di base.

Tale valutazione comprende almeno il contributo dell'attività dell'unità di negoziazione dell'ente creditizio di base alla liquidità di un particolare strumento finanziario in un mercato particolare e la portata di tale strumento finanziario in quel mercato per il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale degli Stati membri interessati e dell'Unione. L'autorità competente considera inoltre le condizioni di liquidità aggregata degli Stati membri interessati. L'autorità competente informa l'autorità di vigilanza su base consolidata di tale valutazione.

Nella valutazione l'autorità competente tiene conto dei principi di cui all'articolo 26, paragrafo 6.

5. Per corroborare la valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente può utilizzare i dati disponibili all'autorità competente quale parte delle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizza i risultati delle prove di stress effettuate in conformità degli articoli 98 e 100 della direttiva 2013/36/UE, in particolare i risultati delle prove di stress che si riferiscono al rischio complessivo delle attività di negoziazione per l'ente creditizio di base.
6. L'autorità competente conclude la valutazione di cui al paragrafo 1 entro [OP: *introdurre* la data corrispondente a 48 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] e successivamente effettua tale valutazione almeno ogni anno. Le valutazioni sono condotte sulla base del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. L'autorità competente in particolare esamina annualmente il programma di conformità dell'ente creditizio di base per assicurare che consenta un'efficace applicazione del presente regolamento.
7. Entro [OP: *introdurre* la data corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento] l'EBA formula orientamenti intesi a specificare gli indicatori quantitativi e qualitativi e la metodologia per valutare il livello di rischio delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a f), utilizzando gli indicatori qualitativi di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, e gli indicatori quantitativi di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3. Tali orientamenti possono comprendere disposizioni intese ad agevolare la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto concerne il confronto tra le informazioni fornite da un ente creditizio di base a norma dell'articolo 6 ter e le informazioni aggregate dall'EBA di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 5.

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

[ARTICOLO 9 SOPPRESSO]

SEZIONE DUE

MISURE ATTE A RIDURRE L'ECESSIVA ASSUNZIONE DI RISCHIO DERIVANTE DA
DETERMINATE ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER ENTI CREDITIZI DI BASE DI CLASSE 2

Articolo 10

Potere dell'autorità competente di imporre misure a un ente creditizio di base di classe 2

1. Nel caso di enti creditizi di base di classe 2, per i quali l'autorità competente determina, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, che gli indicatori qualitativi di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2 e gli indicatori quantitativi di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettere a), c), d), e) e f) mettono in evidenza un rischio eccessivo derivante da talune attività di negoziazione, l'autorità competente stessa per ovviare al rischio eccessivo adotta una o più delle opportune misure che seguono:
 - (a) separazione delle attività di negoziazione;
 - (b) potenziamento dei requisiti di fondi propri dell'ente creditizio di base;
 - (c) altre misure prudenziali in conformità dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

Le misure di cui alle lettere da a) a c) sono applicate proporzionalmente al rischio individuato.

Se la maggior parte degli indicatori quantitativi mette in evidenza un rischio elevato e gli indicatori qualitativi non dimostrano un livello adeguato di controllo, l'autorità competente impone all'ente creditizio di base di separare le attività di negoziazione in questione o di potenziare i suoi requisiti di fondi propri per assicurare di essere in grado di sostenere le perdite derivanti da tali attività, oppure una combinazione delle due misure. L'autorità competente può inoltre scegliere di applicare le misure di cui alla lettera c).

Se le condizioni di cui al terzo comma non sono soddisfatte, l'autorità competente impone all'ente creditizio di base di applicare le misure indicate alla lettera c) e può applicare le altre misure indicate alle lettere a) e b).

2. Se intende imporre una o più misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 l'autorità competente, entro due mesi dalla conclusione della valutazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, dà avvio alla procedura di decisione.

L'autorità competente notifica le sue conclusioni di cui al paragrafo 1 all'ente creditizio di base e gli fornisce la possibilità di presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla data della notifica. Qualora l'ente creditizio di base appartenga a un gruppo di imprese, l'autorità competente notifica le sue conclusioni anche al collegio delle autorità di vigilanza.

Se l'autorità competente ha imposto la separazione, nella misura in cui restano all'interno del gruppo, le attività di negoziazione eccessivamente rischiose sono effettuate da un'entità di negoziazione.

[ARTICOLO 11 - SOPPRESSO]

[ARTICOLO 12 - SOPPRESSO]

Articolo 13

Norme applicabili alle entità del gruppo

1. I requisiti del presente articolo si applicano fra un'entità di negoziazione e un ente creditizio di base che appartengono allo stesso gruppo.

Un'entità di negoziazione è giuridicamente, economicamente e operativamente separata dall'ente creditizio di base.
2. Un gruppo comprendente enti creditizi di base ed entità di negoziazione è strutturato in modo tale che su base subconsolidata siano creati sottogruppi distinti cosicché nessun sottogruppo comprenda sia un ente creditizio di base sia un'entità di negoziazione.
3. L'impresa madre nell'UE dell'ente creditizio di base garantisce nella misura necessaria che l'ente creditizio di base possa continuare a svolgere le sue attività in caso di insolvenza dell'entità di negoziazione.
4. Un gruppo ha facoltà di scelta in merito alla struttura societaria opportuna delle sue operazioni. L'autorità di vigilanza su base consolidata ha il potere di imporre modifiche della struttura societaria di un gruppo secondo la procedura di decisione comune di cui all'articolo 26 bis se conclude che ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, e a condizione che tale requisito sia proporzionato.
- 4 bis. Una decisione ai sensi del paragrafo 4 soddisfa i seguenti requisiti:
 - (a) è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;
 - (b) indica in che modo tale valutazione o accertamento rispetta il principio di proporzionalità.

5. L'ente creditizio di base e l'entità di negoziazione emettono il loro debito su base individuale o subconsolidata.
6. Per l'ente creditizio di base tutti i contratti e le altre operazioni conclusi con l'entità di negoziazione sono altrettanto favorevoli dei contratti e delle operazioni comparabili con o riguardanti entità non appartenenti allo stesso gruppo dell'ente creditizio di base e dell'entità di negoziazione.
7. La maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione dell'ente creditizio di base è composta da persone che non sono membri dell'organo di amministrazione dell'entità di negoziazione e viceversa. Nessun membro dell'organo di amministrazione dell'ente creditizio di base o dell'entità di negoziazione esercita una funzione esecutiva in entrambe le entità, ad eccezione del responsabile della gestione dei rischi dell'impresa madre.
8. L'ente creditizio di base, l'entità di negoziazione e le relative imprese madri assicurano che i rispettivi organi di amministrazione abbiano la responsabilità di supportare gli obiettivi della separazione.
9. Conformemente al diritto nazionale applicabile, il nome o la denominazione dell'entità di negoziazione e dell'ente creditizio di base sono tali da consentire al pubblico di identificare facilmente quale sia l'entità di negoziazione e quale sia l'ente creditizio di base.
10. Gli enti strutturalmente separati rispettano gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE anche su base subconsolidata in conformità del paragrafo 2.

Il requisito di cui al primo comma resta impregiudicato da eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 14

Limiti riguardanti le grandi esposizioni intragruppo

1. Il limite per le grandi esposizioni intragruppo di cui all'articolo 3 del presente articolo si applica su base individuale e su base subconsolidata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2.
2. Ai fini del calcolo del limite per le grandi esposizione intragruppo di cui al paragrafo 3, tutte le entità appartenenti allo stesso sottogruppo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, sono considerate un unico cliente o un unico gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Un ente creditizio di base non supera, per le grandi esposizioni intragruppo, il limite del 25% del suo capitale ammissibile verso entità di negoziazione. Il limite per l'esposizione intragruppo si applica tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. L'autorità competente può fissare il limite per le grandi esposizioni intragruppo di cui al paragrafo 3 al di sotto del 25% ma non al di sotto del 10%. Qualora il limite per le grandi esposizioni intragruppo sia fissato al di sotto del 25%, il limite inferiore si applica in maniera uniforme a tutte le grandi esposizioni assunte da enti creditizi di base appartenenti allo stesso sottogruppo verso entità di negoziazione. Tale limite inferiore per l'esposizione intragruppo si applica tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. L'autorità competente notifica alla Commissione, alle altre autorità competenti interessate e all'EBA l'adozione di un limite per le grandi esposizioni inferiore al 25% con almeno due mesi di anticipo e presenta le prove quantitative o qualitative pertinenti in merito a tutto quanto segue:

- (a) una spiegazione dei motivi per cui il limite proposto per le esposizioni è ritenuto adeguato;
- (b) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei limiti proposti per le grandi esposizioni sul mercato interno in base alle informazioni a disposizione dell'autorità competente.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare un atto di esecuzione inteso ad accettare o respingere il limite proposto. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 2.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica l'EBA trasmette alla Commissione il proprio parere riguardo alle spiegazioni e alle valutazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Anche le autorità competenti interessate possono trasmettere alla Commissione il proprio parere riguardo tali spiegazioni e valutazioni.

Tenendo nella massima considerazione i pareri dell'EBA e delle autorità competenti interessate la Commissione adotta, entro due mesi dalla ricezione del parere dell'EBA, l'atto di esecuzione di cui al secondo comma. L'atto di esecuzione della Commissione è valido per un periodo di due anni.

La Commissione respinge il limite proposto solo se ritiene che esso comporti effetti negativi sproporzionati sul funzionamento del mercato interno.

Prima della scadenza dell'atto di esecuzione l'autorità competente può proporre un nuovo limite per le grandi esposizioni allo scopo di prorogare il periodo di applicazione, ogni volta per ulteriori due anni. In tal caso lo notifica alla Commissione, alle autorità competenti interessate e all'EBA. L'approvazione del nuovo limite è soggetta alla procedura di cui al presente articolo.

6. Non vi può essere alcuna deroga al limite per le grandi esposizioni intragrupo di cui al presente articolo. L'articolo 400, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 non possono essere usati per derogare al limite per le grandi esposizioni di cui al presente articolo.

Tuttavia qualora sussistano circostanze gravi e imprevedibili che giustificano una deroga urgente alla norma sulle grandi esposizioni intragrupo di cui al paragrafo 3, l'autorità competente notifica alla Commissione l'intenzione di derogare a tale limite e trasmette le rilevanti prove quantitative o qualitative in ordine a tutti i seguenti requisiti:

- (a) i motivi che giustificano l'urgenza della deroga;
- (b) una spiegazione dei motivi per cui la deroga proposta è ritenuta opportuna;
- (c) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della deroga proposta sul mercato interno in base alle informazioni a disposizione dell'autorità competente.
- (d) una valutazione delle modalità con cui i rischi derivanti dalle attività dell'entità di negoziazione sono adeguatamente gestiti e controllati e delle modalità con cui si assicura che l'ente creditizio di base sia adeguatamente protetto dai rischi posti dall'entità di negoziazione con la deroga proposta.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare un atto di esecuzione inteso ad accettare o respingere la deroga proposta entro cinque giorni dalla ricezione della notifica.

[ARTICOLO 15 - SOPPRESSO]

[ARTICOLO 16 - SOPPRESSO]

[ARTICOLO 17 - SOPPRESSO]

[ARTICOLO 18 –SPOSTATO - NUOVO ARTICOLO 26 sexies]

[ARTICOLO 18 bis –SPOSTATO - NUOVO ARTICOLO 26 septies]

[ARTICOLO 18 ter–SPOSTATO - NUOVO ARTICOLO 26 octies]

[ARTICOLO 19 –SPOSTATO - NUOVO ARTICOLO 26 nonies]

Articolo 20

Attività vietate per l'entità dedicata alla negoziazione

L'entità dedicata alla negoziazione non può

- (a) raccogliere depositi al dettaglio coperti dal sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/CE, ad eccezione dei casi in cui detti depositi riguardano lo scambio di garanzie relative alle attività di negoziazione;
- (b) fornire servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE connessi alle attività di cui alla lettera a), tranne nel caso in cui detti servizi di pagamento siano accessori e strettamente necessari per lo scambio di garanzie relative alle attività di negoziazione.

[Articolo 21 - SOPPRESSO]

Capo III

Conformità

SEZIONE UNO

Entità

Articolo 25

Obblighi delle entità soggette al presente regolamento

1. Le entità soggette al presente regolamento adottano adeguate misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare la loro conformità al presente regolamento.
2. Le entità soggette al presente regolamento forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della loro conformità al presente regolamento, ivi comprese le informazioni di cui all'articolo 6 ter e le informazioni necessarie per la valutazione di cui all'articolo 8. Tutte le entità contemplate dal presente regolamento assicurano inoltre che i meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili da esse messe in atto consentano in ogni momento il controllo della loro conformità al presente regolamento, sia che uno Stato membro decida di attuare il regolamento mediante l'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a) sia che decida di attuarlo mediante l'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera b).

3. Le entità soggette al presente regolamento registrano tutte le operazioni e forniscono documentazione in merito ai sistemi e ai processi utilizzati ai fini del presente regolamento, in maniera tale da consentire all'autorità competente di controllare in ogni momento la conformità al presente regolamento.
4. Il programma di conformità di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera h) include almeno le seguenti informazioni divise a livello di unità di negoziazione:
 - (a) una definizione delle missioni di ciascuna unità di negoziazione, in particolare i tipi di attività e prodotti finanziari offerti, la natura dei suoi clienti e il mercato in cui l'ente creditizio di base è attivo;
 - (b) un quadro dei limiti per le attività di ciascuna unità di negoziazione, adeguato alla natura e al volume del cliente o delle attività di supporto agli scambi, alla gestione della liquidità, alla copertura dei rischi derivanti dal portafoglio bancario o alle attività di investimento a lungo termine esercitate da ciascuna unità di negoziazione;
 - (c) la definizione della strategia che ciascuna unità di negoziazione può utilizzare per ridurre i rischi associati al cliente e alle operazioni di supporto agli scambi, alla gestione della liquidità, alla gestione dell'attivo e del passivo quando affidata alla funzione di tesoreria e alle attività di investimento a lungo termine, comprese le definizioni dei prodotti, degli strumenti o delle strategie e tecniche di copertura che possono essere utilizzati a tal fine;
 - (d) l'istituzione di una procedura indipendente per monitorare e controllare la conformità di ciascuna unità di negoziazione ai limiti specifici e agli obblighi di attenuazione del rischio stabiliti per ciascuna attività.

SEZIONE DUE

Autorità competenti

Articolo 26

Poteri e obblighi delle autorità competenti

1. Nell'esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti esercitano i rispettivi poteri in conformità della pertinente normativa dell'Unione.
2. L'autorità competente sorveglia le attività delle entità soggette al presente regolamento e valuta e assicura su base continuativa la conformità al presente regolamento.
3. Le autorità competenti hanno il potere di imporre ad un'impresa madre nell'UE che non è un'entità regolamentata ma che ha almeno una filiazione che è un'entità regolamentata di assicurare che le sue filiazioni regolamentate si conformino al presente regolamento.
4. L'autorità competente per l'impresa madre nell'UE verifica che quest'ultima abbia attuato in tutto il gruppo i requisiti di subconsolidamento di cui agli articoli 13 e 14.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un'impresa madre nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione comune:
 - (a) sulla separazione della negoziazione per conto proprio conformemente all'articolo 8;
 - (b) in cui si richiede un aumento dei fondi propri conformemente agli articoli 8 bis e 10;

- (c) in cui si richiede la separazione di talune attività di negoziazione conformemente agli articoli 8 bis e 10;
- (d) in cui si richiede l'applicazione di altre misure prudenziali in conformità dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE conformemente agli articoli 8 bis e 10.

Nel caso in cui sia adottata una decisione di cui alle lettere a) e c), le autorità competenti specificano nella decisione come si applicano i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 4 dopo la separazione.

- 6. Qualora una decisione di cui al paragrafo 5 sia adottata per un ente creditizio di base non appartenente a un gruppo di imprese, l'autorità competente adotta la sua decisione entro quattro mesi.
- 7. Nell'adottare una decisione di cui al paragrafo 5 e agli articoli 26 septies e 26 octies, le autorità competenti assicurano che sia tenuto conto dei seguenti principi:
 - (a) una decisione è proporzionata allo scopo perseguito e appropriata rispetto alla necessità e alla scelta delle misure intese ad affrontare efficacemente i rischi per l'ente creditizio di base derivanti dalla negoziazione per conto proprio e, ove debba essere adottata una decisione a norma dell'articolo 10, dalle attività di negoziazione eccessivamente rischiose;
 - (b) l'impatto della decisione su tutti gli Stati membri in cui sono ubicate entità del gruppo interessato nonché su altri Stati membri interessati dalle attività del gruppo in questione, e in particolare il suo impatto sulla stabilità finanziaria, la responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica e il finanziamento dell'economia reale di tali Stati membri, in particolare per quanto riguarda il supporto agli scambi, nonché sulle prestazioni di servizi in tali Stati membri;

- (c) la necessità di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di particolari Stati membri;
- (d) la necessità di conseguire un esito equo per tutti gli Stati membri interessati e di evitare l'arbitraggio regolamentare tra entità in Stati membri diversi;
- (e) l'impatto della decisione su altre entità del gruppo, tenendo conto della struttura del gruppo e delle politiche a livello di gruppo;
- (f) la necessità di assicurare che la decisione sia coerente con la valutazione granulare del rischio nelle varie entità del gruppo interessato e che le autorità competenti per le entità appartenenti allo stesso gruppo applichino gli strumenti in maniera coerente.

Al momento di valutare l'impatto di cui al paragrafo 7, lettera b), le autorità competenti garantiscono che siano consultate le autorità nazionali pertinenti degli Stati membri interessati e in cui è ubicata un'entità del gruppo, oppure in cui il gruppo fornisce servizi di investimento, è membro di sedi di negoziazione o di controparti centrali ivi stabilite, o negozia in titoli di emittenti ivi stabiliti.

8. Gli Stati membri designano le autorità nazionali pertinenti ai fini del paragrafo 8.

Procedura per le decisioni comuni concernenti la separazione delle attività di negoziazione per conto proprio

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni su base individuale, a seguito della valutazione di cui all'articolo 8, fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione comune sulla separazione delle attività di negoziazione per conto proprio, in conformità della procedura stabilita al presente articolo. La decisione comune è applicabile all'intero gruppo ed è adottata entro quattro mesi dalla notifica alle autorità competenti del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma.
2. La decisione comune è accompagnata da una motivazione circostanziata ed è trasmessa dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'UE. La decisione comune tiene debitamente conto della valutazione delle filiazioni effettuata dalle rispettive autorità competenti conformemente all'articolo 8. In mancanza di una decisione comune tra le autorità competenti entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione applicabile all'intero gruppo, comprese tutte le singole filiazioni pertinenti, e la trasmette all'impresa madre nell'UE.

La decisione è accompagnata da una motivazione circostanziata e tiene conto delle opinioni e delle preoccupazioni espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di quattro mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione alle altre autorità competenti interessate.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rimesso la questione all'EBA in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'EBA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. L'autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'EBA. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'EBA adotta una decisione entro due mesi. La questione non viene rimessa all'EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

In mancanza di una decisione dell'EBA entro due mesi, si applica la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono riconosciute come determinanti e sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 26 ter

Procedura per una decisione comune relativa all'imposizione di requisiti aggiuntivi di fondi propri o altre misure prudenziali conformemente all'articolo 10

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni su base individuale, a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 8 bis, fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione comune relativa all'imposizione di requisiti aggiuntivi di fondi propri, conformemente all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, sia a livello consolidato sia a livello individuale, entro quattro mesi dalla data in cui alle entità del gruppo interessato è stata fornita la possibilità di presentare osservazioni scritte in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2.

La decisione comune è accompagnata da una motivazione circostanziata ed è trasmessa dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'UE. In mancanza di una decisione comune tra le autorità competenti entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione applicabile a livello consolidato.

La decisione è accompagnata da una motivazione circostanziata e tiene conto delle opinioni e delle preoccupazioni espresse dalle altre autorità competenti, nonché dalle pertinenti autorità di risoluzione, durante il periodo di quattro mesi. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'UE.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rimesso la questione all'EBA in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione di cui al paragrafo 2 in attesa della decisione dell'EBA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. L'autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'EBA. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'EBA adotta una decisione entro due mesi. La questione non viene rimessa all'EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

In mancanza di una decisione dell'EBA entro due mesi, si applica la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

2. In mancanza di una decisione comune tra le autorità competenti entro quattro mesi, ciascuna autorità competente interessata responsabile della vigilanza di un'entità su base individuale adotta la propria decisione individuale per le entità poste sotto la sua vigilanza.

Ciascuna decisione individuale è accompagnata da una motivazione circostanziata e tiene conto delle opinioni e delle preoccupazioni espresse dalle altre autorità competenti durante il periodo di quattro mesi. Ciascuna autorità competente notifica la sua decisione all'autorità di vigilanza su base consolidata e a tutte le altre autorità competenti interessate.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rimesso la questione all'EBA in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la propria decisione in attesa della decisione dell'EBA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. Le autorità competenti adottano la propria decisione in conformità della decisione dell'EBA. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'EBA adotta una decisione entro due mesi. La questione non viene rimessa all'EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

In mancanza di una decisione dell'EBA entro due mesi, si applica la decisione dell'autorità competente responsabile della vigilanza di un'entità su base individuale.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono riconosciute come determinanti e sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Procedura per una decisione comune in cui si richiede la separazione delle attività di negoziazione eccessivamente rischiose conformemente all'articolo 10

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni su base individuale, a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro quattro mesi a una decisione comune che impone una misura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

La decisione comune è accompagnata da una motivazione circostanziata ed è trasmessa all'impresa madre nell'UE e all'ente creditizio di base interessato.

L'EBA può, su richiesta di una delle autorità competenti coinvolte, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione comune in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. In mancanza di una decisione comune tra le autorità competenti entro quattro mesi, ciascuna autorità competente responsabile della vigilanza di un'entità su base individuale adotta una decisione concernente la separazione delle attività di negoziazione.

Tale decisione è accompagnata da una motivazione circostanziata, illustra le motivazioni per cui non si è giunti a una decisione comune e tiene conto delle opinioni e delle preoccupazioni espresse dalle altre autorità competenti, compresa l'autorità di vigilanza su base consolidata, e dall'autorità di risoluzione, durante il periodo di quattro mesi. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'UE e all'ente creditizio di base interessato. Nell'illustrare le motivazioni per cui non si è giunti a una decisione comune, l'autorità competente indica nel dettaglio per quale motivo la materia oggetto di dissenso inciderebbe sul finanziamento dell'economia reale nella propria giurisdizione o avrebbe altri effetti negativi sull'economia reale o sulla responsabilità di bilancio all'interno della propria giurisdizione.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono riconosciute come determinanti e sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. L'esame dell'applicazione della decisione da parte delle autorità competenti ha inizio almeno 24 mesi dopo l'attuazione del piano di separazione.

Articolo 26 quinquies

Entità al di fuori dell'Unione

1. Le decisioni comuni di cui all'articolo 26 bis comprendono le attività di negoziazione per conto proprio effettuate da soggetti giuridici del gruppo stabiliti al di fuori dell'Unione, fatte salve le procedure di cooperazione appropriate concordate con le autorità dei paesi al di fuori dell'Unione in sede di collegio delle autorità di vigilanza.

2. Al momento di adottare una decisione comune di cui all'articolo 26 bis, le autorità competenti decidono anche, fatte salve le procedure di cooperazione appropriate concordate con le autorità dei paesi al di fuori dell'Unione in sede di collegio delle autorità di vigilanza, se sia necessario separare altre attività di negoziazione eccessivamente rischiose effettuate da soggetti giuridici del gruppo stabiliti al di fuori dell'Unione. Le decisioni comuni di cui all'articolo 26 bis comprendono i soggetti giuridici del gruppo stabiliti al di fuori dell'Unione, fatte salve le procedure di cooperazione appropriate concordate con le autorità dei paesi al di fuori dell'Unione in sede di collegio delle autorità di vigilanza.

Articolo 26 sexies

Piano di separazione

1. Un ente creditizio di base non appartenente a un gruppo di imprese presenta all'autorità competente un piano di separazione entro sei mesi dalla data di una decisione che dispone la separazione di cui all'articolo 8 o all'articolo 10.

Qualora l'ente creditizio di base appartenga a un gruppo di imprese, l'impresa madre nell'UE presenta un piano di separazione all'autorità di vigilanza su base consolidata entro sei mesi dalla data di una decisione che dispone la separazione di cui all'articolo 8 o all'articolo 10.

L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette immediatamente il piano di separazione alle altre autorità competenti interessate.

Il piano di separazione spiega dettagliatamente le modalità della separazione.

2. Il piano di separazione contiene almeno le seguenti informazioni:
 - (a) una specificazione degli attivi e delle attività di negoziazione che saranno separati dall'ente creditizio di base conformemente alla decisione di cui all'articolo 8 o all'articolo 10, ed effettuata in osservanza degli articoli 26, 26 bis e 26 quater;
 - (b) i dettagli sulle modalità di applicazione delle norme di cui all'articolo 13;
 - (c) un calendario di durata non superiore a dodici mesi per la separazione.

Articolo 26 septies

Valutazione del piano di separazione qualora l'ente creditizio di base non appartenga a un gruppo di imprese

1. L'autorità competente valuta il piano di separazione di cui all'articolo 26 sexies e, entro quattro mesi dalla presentazione del piano da parte dell'ente creditizio di base, adotta una decisione con la quale approva il piano o richiede che sia modificato.
2. Qualora l'autorità competente richieda modifiche al piano di separazione, l'ente creditizio di base lo ripresenta con le modifiche richieste entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.
3. Una decisione in merito all'approvazione o al rifiuto del piano di separazione ripresentato è adottata entro un mese dalla ripresentazione.

Qualora rifiuti il piano di separazione l'autorità competente adotta, entro un mese dalla data del rifiuto, una decisione con la quale stabilisce un piano per la separazione con gli adeguamenti necessari.

4. Se l'ente creditizio di base non presenta un piano di separazione come previsto all'articolo 26 sexies, paragrafo 1, ovvero non ripresenta il piano di separazione con le modifiche richieste entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente adotta entro tre mesi una decisione in cui stabilisce un piano per la separazione.
5. L'organo di amministrazione dell'ente creditizio di base garantisce che il piano di separazione sia attuato conformemente a quanto approvato dall'autorità competente. L'ente creditizio di base dimostra all'autorità competente di aver attuato il piano approvato entro il termine concordato.

Articolo 26 octies

Valutazione del piano di separazione qualora un ente creditizio di base appartenga a un gruppo di imprese

1. Le autorità competenti valutano il piano di separazione di cui all'articolo 26 sexies e fanno quanto in loro potere per giungere, entro quattro mesi dalla presentazione del piano, a una decisione comune con cui approvano il piano o richiedono che sia modificato.

La decisione comune è accompagnata da una motivazione circostanziata e tiene conto delle valutazioni degli enti creditizi di base effettuate dalle rispettive autorità competenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 8 bis, paragrafo 1.

La decisione tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse da tutte le autorità competenti durante il periodo di quattro mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione comune all'impresa madre nell'UE e alle altre autorità competenti interessate.

2. In mancanza di una decisione comune tra le autorità competenti entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione e la trasmette all'impresa madre nell'UE.

La decisione è accompagnata da una motivazione circostanziata e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse da tutte le autorità competenti durante il periodo di quattro mesi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione alle altre autorità competenti interessate.

Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rimesso la questione all'EBA in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell'EBA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. L'autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'EBA. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L'EBA adotta una decisione entro un mese. La questione non viene rimessa all'EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

In mancanza di una decisione dell'EBA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

3. Qualora siano richieste modifiche al piano di separazione, l'impresa madre nell'UE ripresenta il piano di separazione con le modifiche richieste entro tre mesi dalla decisione di cui al paragrafo 1.

4. Una decisione in merito all'approvazione o al rifiuto del piano di separazione è adottata entro un mese dalla ripresentazione conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Qualora il piano di separazione sia respinto le autorità competenti adottano, entro un mese dalla data del rifiuto e conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, una decisione comune con la quale stabiliscono un piano per la separazione.
5. Se l'impresa madre nell'UE non presenta un piano di separazione come previsto all'articolo 26 sexies, paragrafo 1, ovvero non ripresenta il piano di separazione con le modifiche richieste entro il termine di cui al paragrafo 3, le autorità competenti adottano, entro tre mesi e conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, una decisione comune con la quale stabiliscono un piano per la separazione.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono riconosciute come determinanti e sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
7. L'organo di amministrazione di un ente creditizio di base o di un'impresa madre nell'UE garantisce che il piano di separazione sia attuato conformemente a quanto approvato dall'autorità competente. L'impresa madre nell'UE dimostra all'autorità di vigilanza su base consolidata di aver attuato il piano approvato entro il termine concordato.

Procedura per una decisione comune a norma dell'articolo 5 bis

1. Qualora le misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a), siano applicabili a un ente che fa parte di un gruppo di entità e se tali misure possono incidere sulla struttura o le attività delle entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto alle misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera b), oppure qualora le misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera b), siano applicabili a un ente che fa parte di un gruppo di entità e se tali misure possono incidere sulla struttura o le attività delle entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto alle misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente che applica le misure e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle altre pertinenti entità del gruppo fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro quattro mesi a una decisione comune sulla questione.

La decisione comune è accompagnata da una motivazione circostanziata ed è trasmessa all'impresa madre nell'UE e alle entità del gruppo interessate.

2. In mancanza di una decisione comune entro quattro mesi, ciascuna autorità competente responsabile della vigilanza di un'entità su base individuale adotta una decisione.

La decisione è accompagnata da una motivazione circostanziata e tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti, compresa l'autorità di vigilanza su base consolidata, espresse durante il periodo di quattro mesi. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'UE e alle entità del gruppo interessate.

Le decisioni di cui sopra sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di risoluzione

1. Nell'effettuare le valutazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis l'autorità competente coopera con la pertinente autorità di risoluzione e scambia con essa le informazioni ritenute necessarie per le valutazioni. Nel corso di tali valutazioni l'autorità competente tiene conto altresì di eventuali valutazioni della possibilità di risoluzione in corso o preesistenti ad opera della pertinente autorità di risoluzione in forza degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, allo scopo di assicurare che una decisione di separazione non ostacoli una decisione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione di cui all'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014¹⁵.
2. A seguito della sua valutazione e prima di adottare una decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 10, all'articolo 13, paragrafo 4 e agli articoli 26 septies e 26 octies, l'autorità competente consulta la pertinente autorità di risoluzione e la invita a manifestare eventuali preoccupazioni riguardo alla decisione che l'autorità competente intende adottare al fine di individuare le misure che potrebbero avere un impatto negativo sulla possibilità di risoluzione dell'ente. L'autorità competente tiene conto di eventuali osservazioni in merito a tali questioni e, se del caso, motiva la sua divergenza di opinioni alla pertinente autorità di risoluzione.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

3. Il collegio delle autorità di vigilanza predispose un accordo scritto per facilitare la cooperazione e le consultazioni con le pertinenti autorità di risoluzione.
4. Sebbene l'autorità competente cooperi e si consulti con la pertinente autorità di risoluzione, le decisioni di cui al paragrafo 2 sono adottate dall'autorità competente. La pertinente autorità di risoluzione è informata di tali decisioni.

Capo V

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 27

Equivalenza del quadro giuridico dei paesi terzi

1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui stabilisce:
 - (a) che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa di un paese terzo garantiscono che gli enti creditizi e le imprese madri nel paese terzo soddisfano requisiti vincolanti equivalenti a i requisiti stabiliti nel presente regolamento;
 - (b) che il quadro giuridico del paese terzo prevede un efficace sistema equivalente di riconoscimento delle misure strutturali previste dal quadro giuridico nazionale dei paesi terzi.

2. La Commissione può modificare o revocare la decisione se le condizioni sulla base delle quali è stata presa non sono più soddisfatte.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 del presente regolamento al fine di stabilire i criteri per valutare se il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo è equivalente al presente regolamento.

La Commissione adotta l'atto delegato entro [*OP: introdurre la data esatta corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

4. L'EBA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato considerato equivalente al presente regolamento conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali accordi specificano almeno il regime minimo di scambio delle informazioni tra autorità competenti pertinenti di entrambe le giurisdizioni.

Capo VI

Poteri di vigilanza, poteri di imporre sanzioni e diritto di ricorso

Articolo 28

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative per quanto concerne almeno le seguenti violazioni:
 - a) la violazione del requisito che impone di ubicare attività di negoziazione particolari in un soggetto giuridico distinto rispetto all'ente creditizio che svolge attività bancarie al dettaglio essenziali, in conformità dell'articolo 5 bis, paragrafo 1;
 - (a) la violazione del divieto per gli enti creditizi di base di effettuare attività di negoziazione per conto proprio e altre attività connesse di cui all'articolo 6;
 - (b) la violazione dell'obbligo di separazione delle attività di negoziazione per conto proprio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
 - (c) la violazione del requisito di allocare fondi propri aggiuntivi o di applicare altre misure prudenziali a sostegno della natura del rischio che l'attività dell'ente creditizio di base comporta ovvero dell'obbligo di non effettuare talune attività di negoziazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

- (d) la mancata presentazione o ripresentazione di un piano di separazione in violazione degli articoli 26 sexies, 26 septies e 26 octies;
- (e) lo svolgimento di attività vietate all'entità di negoziazione in violazione dell'articolo 20;
- (f) il mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2;
- (g) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 ter e all'articolo 3 quater, paragrafo 1, e la manipolazione delle informazioni da presentare ai sensi di detti articoli.

Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri prevedono che in caso di violazione le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

2. Le autorità competenti esercitano i loro poteri per imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale secondo una delle seguenti modalità:
 - (a) direttamente;
 - (b) in collaborazione con altre autorità;
 - (c) sotto la propria responsabilità con delega di dette autorità;
 - (d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
3. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte in conformità del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

4. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di agevolare l'esercizio dei loro poteri sanzionatori.
5. Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:
- (a) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento illegittimo e di non reiterarlo;
 - (b) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
 - (c) nel caso di un ente, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione;
 - (d) l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti di cui all'articolo 3 a carico dei membri dell'organo di amministrazione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili;
 - (e) una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

- (f) nel caso di persone fisiche, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- (g) nel caso di persone giuridiche, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato netto complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione, compreso il reddito lordo consistente in interessi o proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il reddito lordo da considerare è il reddito lordo risultante dal conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo, e che esse possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo.

6. Entro [*OP: introdurre la data esatta corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EBA le disposizioni relative al paragrafo 1. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all'EBA le eventuali modifiche successive.

Articolo 28 bis

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate in conformità del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso. Il diritto di ricorso si applica ove non venga adottata una decisione, entro sei mesi dalla presentazione, in merito a una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 29

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzioni

Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- (a) la gravità e la durata della violazione;
- (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo in caso di persona giuridica o il reddito annuo in caso di persona fisica;

- (d) l'ammontare dei profitti o delle perdite che l'autorità competente stima siano stati realizzati o evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, se possono essere determinati;
- (e) le perdite subite da terzi, se possono essere determinate;
- (f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- (g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- (h) misure adottate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione per evitarne la ripetizione;
- (i) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Articolo 30

Segnalazione delle violazioni

1. L'autorità competente mette in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione delle violazioni reali o potenziali di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - (a) procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni e per darvi seguito, tra cui l'istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni;

- (b) protezione adeguata delle persone impiegate in base ad un contratto di lavoro che segnalano violazioni o che sono accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamenti ingiusti;
 - (c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione sia della persona fisica che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza sulla loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dalla legislazione nazionale nel quadro di indagini o successivi procedimenti giudiziari o fatta salva la divulgazione altrimenti consentita dal diritto nazionale.
3. Le entità soggette al presente regolamento dispongono di procedure interne adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare violazioni reali o potenziali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 31

Scambio di informazioni con l'EBA

1. Le autorità competenti informano l'EBA di tutte le misure e sanzioni amministrative da esse imposte e dello status dei ricorsi e relativo esito. L'EBA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

2. L'autorità competente che rende note al pubblico le sanzioni amministrative e pecuniarie, le altre misure e le sanzioni penali ne dà contestuale comunicazione all'EBA.
3. L'EBA mantiene un sito web con i collegamenti alla pubblicazione delle sanzioni amministrative di ciascuna autorità competente e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni amministrative.
4. Entro 24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento l'EBA presenta alla Commissione una relazione sulla pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, in particolare quando vi siano state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Inoltre l'EBA presenta una relazione alla Commissione sulle eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni a norma del diritto nazionale.

Articolo 32

Pubblicazione delle decisioni

1. Senza indebiti ritardi dopo averne informato la persona oggetto della decisione, un'autorità competente pubblica sul proprio sito web almeno le decisioni avverso le quali non sono stati presentati ricorsi relative all'imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Qualora le autorità competenti pubblichino sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, esse pubblicano sul proprio sito web ufficiale, senza indebiti ritardi, anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

2. Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, secondo modalità conformi al diritto nazionale, in presenza di una delle seguenti circostanze:
- (a) se la sanzione è imposta a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
 - (b) se la pubblicazione potrebbe compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
 - (c) se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò possa essere determinato, danni sproporzionati agli enti o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo.

3. Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate in conformità dei paragrafi 1 e 2 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

Capo VII

Riesame

[ARTICOLO 33 - SOPPRESSO]

Articolo 34

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti del presente regolamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e la loro incidenza sulla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'evoluzione delle strutture di mercato nonché dello sviluppo e delle attività delle entità soggette al presente regolamento, e formula proposte appropriate. Il riesame presta particolare attenzione agli aspetti seguenti: l'adeguatezza dell'ambito di applicazione e l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 3, l'efficacia dell'articolo 4 bis, compresa la considerazione di esentare dai calcoli di cui all'articolo 4 bis gli strumenti finanziari detenuti in conformità con i requisiti del coefficiente di copertura della liquidità a norma del regolamento delegato (UE) n. 61/2015 della Commissione, il possibile adeguamento all'inflazione delle soglie fissate agli articoli 3, 4 e 4 bis, la definizione di unità di negoziazione alla luce dei lavori sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione condotti dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, l'adeguatezza della definizione di attività di negoziazione di cui all'articolo 5 per quanto concerne l'inclusione di tutte le attività di negoziazione che possono dar luogo a negoziazione per conto proprio o a rischi eccessivi, il trattamento del rischio sovrano a norma dell'articolo 5 ter, tenendo conto dei lavori condotti a livello europeo e internazionale e la possibilità di assoggettare a un trattamento simile taluni strumenti finanziari detenuti in conformità con i requisiti del coefficiente di copertura della liquidità a norma del Regolamento delegato (UE) n. 61/2015¹⁶ della Commissione e tenendo in considerazione la qualità e la ponderazione del rischio di tali strumenti finanziari, la sostenibilità dell'esistenza delle due opzioni di cui all'articolo 5 bis, comprese le modalità con cui queste ultime realizzano gli obiettivi, l'applicazione e l'efficacia dell'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e le attività di negoziazione

¹⁶ Regolamento delegato n. 61/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 17.1.2015, pagg. 1-36).

connesse di cui all'articolo 6, l'adeguatezza della portata delle attività di negoziazione di cui all'articolo 6, l'impatto dei limiti di proprietà e di investimento in relazione a FIA che utilizzano, anche su base sostanziale, la leva finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, l'idoneità della comunicazione di cui all'articolo 6 ter ai fini della valutazione delle attività di negoziazione, l'efficacia degli strumenti a disposizione dell'autorità competente a norma dell'articolo 10. Entro il 1° gennaio 2021, e successivamente a cadenza regolare, la Commissione, tenuto conto del parere delle autorità competenti e dell'EBA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle questioni di cui al presente articolo, se del caso corredata di una proposta legislativa.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 35

Esercizio dei poteri delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 3, è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 36.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, dell'articolo 5 ter, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35 bis

Comitato bancario europeo

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni:

- articoli 6 bis e 6 ter, che si applicano dal [*OP: introdurre la data esatta* corrispondente a 24 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento];
- articoli 5 bis, 6, 8, 8 bis, 10, 13, 14 e 20 che si applicano dal [*OP: introdurre la data esatta* corrispondente a 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
